



Associazione Sportiva, Artistica, Culturale, Teatrale Europea - ASD

Sede Via Cavour (ex distilleria/zuccherificio Montesi) n. 30 P.T. - 30014 Cavarzere (città metropolitana di VENEZIA)

C. F. 91014390271 - P.I. 03619370277 - data prima costituzione 01.06.2002

nuovo statuto registrato ad Adria (RO) n. 263 serie 3 del 14.03.2022

cell.: +39.335.5802076 e-mail: associazione-mistral@libero.it PEC: venice-mistral@pec.it sito: www.venice-mistral.org
contabilmente assoggettata alla Legge 16 Dicembre 1991, n. 398 (GU n. 295 del 17/12/1991)

OGGETTO: Domanda di ADESIONE all'associazione – ANNO _____

Io sottoscritto/a _____

nata/o a _____ il ____/____/____

di nazionalità _____

residente a _____ in Via _____ CAP _____

domiciliato a _____ in Via _____ CAP _____

Telefono _____ Cell. _____ E-mail _____

CHIEDE DI

essere ammesso, quale aderente (*socio/artista/collaboratore/studioso/partner/volontario/cooperante/ecc.*) dell'Associazione
attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l'anno _____.

DICHIARO DI AVER RICEVUTO L'INFORMATIVA E, DOPO AVER PRESO VISIONE E DATO LETTURA DEL

- **MODULO A)** Informativa Privacy - ex art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016)
- **MODULO B)** Assetto associativo
- **MODULO C)** Statuto
- **MODULO D)** Modalità svolgimento attività / contributi spese
- **MODULO E)** liberatoria e consenso all'uso immagine, opera intellettuale e riserva territoriale
- **MODULO F)** "patto di partnership paritetica con superaddittività - partenariato bilaterale – cooperazione – raggruppamento – p.r./relation value, per un volontariato sussidiario"

mi impegno a rispettare e accettare lo statuto e le disposizioni prese dall'associazione nel tempo.

Sottoscrivo, accettando tutto senza riserva alcuna

Li

In fede _____

Esente da bollo in modo assoluto – **art. 7 del D.P.R. 26.1.1972 n° 642.**

NULLA OSTA DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DOPO VALUTAZIONE DEL C.D.

Li

Il Socio Fondatore _____



Associazione Sportiva, Artistica, Culturale, Teatrale Europea - ASD

Sede Via Cavour (ex distilleria/zuccherificio Montesi) n. 30 P.T. - 30014 Cavarzere (città metropolitana di VENEZIA)

C. F. 91014390271 - P.I. 03619370277 - data prima costituzione 01.06.2002

nuovo statuto registrato ad Adria (RO) n. 263 serie 3 del 14.03.2022

cell.: +39.335.5802076 e-mail: associazione-mistral@libero.it PEC: venice-mistral@pec.it sito: www.venice-mistral.org
contabilmente assoggettata alla Legge 16 Dicembre 1991, n. 398 (GU n. 295 del 17/12/1991)

MODULO A) - INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016

Con la richiesta di adesione a socio/artista/collaboratore/studioso/partner/volontario/ecc., della MISTRAL, si dà informazione, in qualità di Titolare del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell'emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:

1. I dati personali (anagrafici, recapiti, ecc.), da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente ASSOCIAZIONE: inserimento nel libro dei soci ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi/vo.
2. La base giuridica di tale operazione sono gli artt. **14 e 36 c.c.**, la normativa fiscale relativa agli enti **non commerciali**, in particolare **l'art. 148 del T.U.I.R. l'art 4 del D.P.R. 633/72, nonché le norme della LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398 Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.** (GU Serie Generale n.295 del 17-12-1991 - Entrata in vigore della legge: 1-1-1992).
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all'associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dalla stessa.
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l'ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e/o dagli incaricati dell'amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente e/o gli incaricati dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 n. 2 del G.D.P.R., il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste da eventuali collaborazioni e/o contratti: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale, ecc.. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell'Associazione ed è quindi indispensabile per l'accoglimento della sua domanda di ammissione a socio; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l'indicato rapporto associativo.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente ai vari soggetti collaboratori anche se aziendali; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti estranei ai rapporti collaborativi, né saranno oggetto di diffusione.
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Eventuali dati sanitari saranno conservati a cura del medico sociale all'uopo individuato che provvederà in proprio al trattamento.
9. Il titolare del trattamento è l'Associazione **MISTRAL Associazione Sportiva, Artistica, Culturale, Teatrale Europea - ASD Sede Rappresentativa ed Operativa Via Cavour 30 Piano Terra (ex distilleria/zuccherificio Montesi) - 30014 Cavarzere - Città Metropolitana di VENEZIA C. F. 91014390271 - P.I. 03619370277 - Data costituzione 01.06.2002 CELL.: +39.335.5802076 E-MAIL: associazione-mistral@libero.it PEC: venice-mistral@pec.it SITO: <http://www.venice-mistral.org>.**
10. Il responsabile del trattamento è Clorindo MANZATO contattabile allo +39.335.5802076 oppure clorindo-manzato@libero.it.
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo degli stessi con sanciti dagli art. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento.
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all'indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017.
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. **DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**
15. Si dà per letta l'informativa che precede, acconsentendo al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo



Associazione Sportiva, Artistica, Culturale, Teatrale Europea - ASD

Sede Via Cavour (ex distilleria/zuccherificio Montesi) n. 30 P.T. - 30014 Cavarzere (città metropolitana di VENEZIA)

C. F. 91014390271 - P.I. 03619370277 - data prima costituzione 01.06.2002

nuovo statuto registrato ad Adria (RO) n. 263 serie 3 del 14.03.2022

cell.: +39.335.5802076 e-mail: associazione-mistral@libero.it PEC: venice-mistral@pec.it sito: www.venice-mistral.org
contabilmente associata alla Legge 16 Dicembre 1991, n. 398 (GU n. 295 del 17/12/1991)

MODULO B) Assetto associativo

La MISTRAL Associazione Sportiva, Artistica, Culturale, Teatrale Europea -ASD precisa ed informa che:

- ha sede legale e rappresentativa: **VIA CAVOUR 30 (ex distilleria/zuccherificio Montesi) al P.T. – 30014 CAVARZERE - Città Metropolitana di VENEZIA;**
- ha sede operativa: **LOC. CA'VENIER 60 – 30014 CAVARZERE - Città Metropolitana di VENEZIA** c/o il socio fondatore Clorindo MANZATO;
- **ha iscritto:**
 - Il nuovo **statuto associativo** all'agenzia delle Entrate di **ADRIA (RO)** al n° 263 serie 3 in data **14.03.2022** (ex n° 1808 serie 3 in data 04.09.2002)
 - Il **codice fiscale** all'agenzia delle Entrate di **CHIOGGIA (VE)** al n° 91014390271 in data **29.08.2002;**
 - La **partita IVA** all'agenzia delle Entrate di **CHIOGGIA (VE)** al n° 03619370277 in data **19.05.2005** (e successivi aggiornamenti ultimo ad Adria il 14.03.2022);

nei contratti/accordi/convenzioni/partenariato/accordi di programma o quadro/patti e condizione/protocolli d'intesa/ecc., con enti pubblici e/o privati risulta essere: una **ASSOCIAZIONE NO-PROFIT** per cui la propria partecipazione e coinvolgimento dei propri aderenti (soci/partner/collaboratori, ecc.), nelle varie iniziative promosse, avviene come soggetto **portatore di know-how intellettuale ed artistico e soft skills** (pensiero out of the box - ascolto attivo - learning agility - mentalità digitale - team working inclusivo - gestione della responsabilità – proattività - intelligenza emozionale - capacità di reazione - pensiero analitico – ecc.) **secondo il proprio disposto statutario ART. 2** (enunciati, principi, finalità, scopi e mission associativa) **La MISSION** che l'Associazione si propone sarà quella di: **attuare, attivare, provvedere, costituire, convergere, istruire, strutturare, programmare, progettare, aggregare, pubblicare, redigere, coordinare, sviluppare, concretizzare, incentivare, supportare, assistere, ideare, realizzare, circuitare, commercializzare, produrre, distribuire, mediare, gestire, collocare, promuovere, sostenere, divulgare, erogare, partecipare, salvaguardare, tutelare, stimolare, valorizzare, favorire, proporre, istituire, rievocare, ricercare, individuare, ecc.**..... ogni iniziativa attinente:

- A. L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA**, particolarmente l'Associazione: (si veda dettaglio nello statuto);
- B. L'ATTIVITÀ ARTISTICA, SOCIO CULTURALE, STORICI, COMUNICATIVA, DILETTANTISTICA PREVALENTE**, particolarmente l'Associazione garantirà: (si veda dettaglio nello statuto);
- C. ATTIVITÀ SULL'ARTE BIANCA**, particolarmente l'Associazione garantirà la diffusione della cultura gastronomica per: (si veda dettaglio nello statuto);
- D. L'ATTIVITÀ (anche dilettantistica) DEI PROPRI ADERENTI**, particolarmente l'Associazione garantirà che: (si veda dettaglio nello statuto);
- E. ALTRI ENUNCIATI A CARATTERE GENERALE**, particolarmente l'Associazione: (si veda dettaglio nello statuto);

all'uopo individuati, concordati e condivisi, mediante le diverse azioni organizzative che si rendono necessarie per dare completezza al progetto in attuazione;

- il nominativo del **direttore artistico delegato alla sottoscrizione dei vari contratti** risulta: il socio fondatore **Clorindo MANZATO** nonché tesoriere ed abilitato ad intervenire nel conto corrente dedicato nonché alla stipula dei contratti [vedi art... 2 Lettera E) nuovo Statuto: "...conferma ed individua in seno alla stessa la figura del "Direttore/Responsabile Artistico e sportivo" nella persona del Dott. Clorindo MANZATO (socio fondatore), a tempo indeterminato, che potrà essere sostituito e/o coadiuvato e/o affiancato, nei casi d'impossibilità e/o nei casi di particolare attività di P.R. (public relations) e/o di Relationship Value, da personalità di spicco provenienti dal mercato dello spettacolo in genere, musicale-lirico-teatrale, sportivo, ecc. internazionalmente riconosciute...."];]
- che il CdA Associativo risulta formato:
 - **Giacomo SCARSELLA** nato a **PADOVA** il **03.01.1959** (Presidente pro-tempore e socio fondatore e membro CdA);
 - **Clorindo MANZATO** nato a **CAVARZERE - Città Metropolitana di VENEZIA** il **03.05.1964** (socio fondatore e membro CdA, tesoriere e responsabile programmazione artistica e firma contratti nonché abilitato al conto corrente);
 - **Riccardo TOSELLO** nato a **CAVARZERE - Città Metropolitana di VENEZIA** il **28.10.1946** (socio fondatore e membro CdA);

il servizio "sportivo, artistico, storico-culturale, musicale, intellettuale, comunicativo e di valorizzazione del patrimonio dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni, ecc.", concordato con i soggetti richiedenti, verrà prevalentemente espletato dall'associazione tramite la propria dotazione strumentale e la partecipazione dei propri aderenti soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/cooperanti/atleti, ecc. – particolarmente l'associazione, di volta in volta, metterà a disposizione il proprio **know-how artistico ed intellettuale**, con le nuove **soft skills** (pensiero out of the box - ascolto attivo - learning agility - mentalità digitale - team working inclusivo - gestione della responsabilità – proattività - intelligenza emozionale - capacità di reazione - pensiero analitico – ecc.), se ne assumerà l'incombenza organizzativa nonché il ruolo principale di **"front-organization"** attivando tutta la sua struttura a supporto del progetto in un senso estremamente professionale (conoscenza e responsabilità nel fare bene la propria attività organizzativa)

pertanto individuabile come soggetto di “mezzo” (cioè con conoscenze multidisciplinari: artistiche, organizzative, comunicative, marketing, normative, burocratiche, ecc.) in possesso pertanto di **grande EXPERTISE** [estratto da Wikipedia: Expertise è la perizia di un esperto su un'opera d'arte^[1] (per esempio l'autenticità e il valore di un quadro). Nella moderna accezione, può essere considerata anche l'indicazione "in generale" di un'indagine specifica di tipo tecnico, per valutazione e accertamenti, comunque basata su competenza e professionalità. Nel significato più recente s'intende altresì l'esperienza e il know-how, nell'esercizio di una professione. **Etimologia:** Nel suo significato originale, è una locuzione di origine francese che deriva dalla parola expert. **La perizia di un'opera:** In arte, l'expertise di un'opera inizia con una ricerca di carattere storico e filologico, analizzando, se disponibili, documenti d'inventario, guide, atti ufficiali, bibliografie, anche per stabilire un'eventuale commissione all'artista e il relativo pagamento del lavoro. Altro elemento fondamentale è lo stile dell'elaborato confrontato con altre opere dello stesso autore. Salvo casi eccezionali, l'expertise non fornisce di solito l'esatta autenticazione e, non essendo una scienza esatta, in caso di dubbi, si suole usare la formula cautelativa "attribuito a" quando vi sono molti elementi che riconducono all'opera di un determinato artista ma non si ha la certezza. Nel caso della dizione "scuola di" l'opera non è sicuramente dell'autore ma dei suoi allievi che ne ricalcano però lo stile e l'espressione artistica. **La competenza professionale:** Nel mondo del lavoro, l'expertise professionale è quell'insieme di caratteristiche, abilità e conoscenze di una persona che si distingue dal principiante e dal novizio. In linea di massima, vi sono due criteri per la comprensione e lo studio del suo significato: il primo intende l'expertise come la qualità della pratica di un'intera collettività, in questo caso la competenza si costruisce socialmente e gli strumenti e le capacità sono affinati con il confronto e la partecipazione comune in uno stesso campo. Nel secondo caso è considerata la caratteristica di singoli individui ed è la conseguenza della capacità umana di adattarsi alle trasformazioni reali e sociali, come risultato di una lunga e continua pratica. Un esperto si distinguerebbe da uno specialista perché quest'ultimo deve essere capace di risolvere un problema mentre un esperto conosce la soluzione. **Normazione internazionale:** Nel 2014 relativamente a questo argomento, il CEN Comitato europeo di normazione ha pubblicato la norma europea EN 16775 Expertise services — General requirements for expertise services, in recepimento in Italia nel 2015 da parte di UNI Ente nazionale italiano di unificazione.];

- **per quanto attiene alla regolarità contributiva previdenziale e/o assistenziali, non viene rilasciato il D.U.R.C., in quanto:**
 - **l'associazione non ha dipendenti;**
 - **l'associazione non ha nessuna posizione INPS, INAIL, CASSA EDILE e/o altra cassa previdenziale;**
 - **l'associazione si avvale dell'Esenzione adempimenti ENPALS** in applicazione dei dettami di cui il Comma 188 della Legge Finanziaria 2007 n° 296, approvata in sede definitiva il 20/12/2006 e pubblicata in G.U. 27.12.2006 – in quanto **tutte le iniziative e tutti i collaboratori** rientrano nella fattispecie: “Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro”;
- **di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;**
- **di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute; e pertanto di aver informato e sollecitato ad attenersi alle norme in esso contenute, di tutte le persone coinvolte siano i propri aderenti soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/cooperanti/atleti, ecc.;**
- **NON E' UN SOGGETTO D'IMPRESA pertanto:**
 - l'attività prestata dall'associazione **NON rientra nell'art. 2195 del C.C.** [vedi anche D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 da art. 4 esercizio d'impresa - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto] **e le prestazioni rese rientrano nelle finalità istituzionali dell'Associazione** [vedi anche D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) art. 143 al 150 e ss.mm.ii con il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale art. 1 al 9];
 - gli importi rilasciati da soggetti terzi, **NON sono da assoggettare alla ritenuta del 4%** di cui all'articolo 28 c. 2 del DPR 600/73 in quanto: l'Associazione è un ente **non commerciale** (può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d'impresa), **le somme sono destinate solamente ad attività istituzionale che non ha natura commerciale;**
- **ha optato per il regime fiscale agevolato ex L. 398/1991** che, introdotto inizialmente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è stato esteso dal Decreto-Legge n. 417/1991 alle Pro-Loco e alle Associazioni senza fini di lucro, e quindi applicato dalla Legge n. 350/2003 anche ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare senza fini di lucro;
- La MISTRAL in quanto soggetto NO-PROFIT, rigetta ogni velleità di costituirsi o costituire GRUPPI di PRESSIONE a sfondo pseudo politico che vogliano subdolamente influenzare, manipolare, propagandare, condizionare, influire, suggestionare le singole proprie convinzioni personali ed il credo di ciascun aderente al fine di esercitare artificiosamente allucinazioni collettive, isterie di massa, ecc., di controllo mentale e sociale.
- Anno 2023 risulta regolarmente iscritta al **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche Dipartimento dello Sport - Sport e Salute** (<https://registro.sportesalute.eu/home/>) **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021) AFFILIATA alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali FIGeS (<https://figest.it>) n°. 815VE06
- **per i contratti Pubblici:**
 - **le fatture verranno rilasciate in forma “elettronica”** tramite la piattaforma **www.namirial.com**;
 - Nelle fatture l'associazione è **esente dall'applicazione dello Split Payment** (come confermato nelle circolari Agenzia delle Entrate n. 2/E7 del 07.11.17 e n. 15/E del 13.04.2015) in quanto risulta in regime speciale di detrazione forfettaria dell'IVA (quindi soggetto **NO B2B**);
 - In sostituzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) la MISTRAL: **è una associazione No profit; non ha dipendenti; non ha nessuna posizione INPS, INAIL, CASSA EDILE e/o altra cassa previdenziale;**
 - In sostituzione della documentazione ai fini della verifica pagamenti IRPEF, l'associazione: **non è tenuta al pagamento dell'IRPEF;**
 - per la tracciabilità flussi finanziari (Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13.08.2010, n. 136 e determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'Avcp) l'Associazione: è intestataria di CC c/o **Mistral**

- **non ricorre, per quanto applicabile**, nei propri confronti, alcuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di cui all'ex art. 80 del Dlgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici), pur nella consapevolezza che non essendo un soggetto d'impresa le norme non risultano aderenti alla veste giuridica del NO PROFIT pertanto eventuali dichiarazioni e/o certificati verranno rilasciati qualora siano diversamente applicabili anche ai **soggetti associativi ASD**;
- **per la valutazione delle spese**, si intendono di norma a corpo, oppure a misura a secondo della complessità e necessità richieste;
- **le entrate andranno a copertura delle spese organizzative** dell'Associazione ed utilizzate per altre attività artistiche/culturali/lirico/musicali di emanazione diretta;
- **gli aderenti soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/cooperanti/atleti, ecc., di norma partecipano gratuitamente** senza nessun tipo di rapporto subordinato o parasubordinato ma viceversa attivando ed aderendo a rapporti relazionali paritetici, reciproci e mutualistici;
- ogni attività attuata dalla Mistral, che comporti "opere intellettuali" dai propri aderenti **soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/cooperanti/atleti, ecc.**, queste devono intendersi tutelate dalla legge come opere i cui diritti sono vantati ad uso esclusivo dell'associazione, che qualora lo ritenga può rilasciare liberatoria;
- **per gli accordi con i vari soggetti (pubblici e/o privati) si prediligono i rapporti istauratesi di partnership paritetica con superaddittività - del partenariato bilaterale – di cooperazione – di raggruppamento – di condivisione delle P.R./relation value, per un volontariato sussidiario.**
- **eventuali rimborsi (in denaro e/o con voucher e/o coupons e/o buoni acquisti: carburanti, tickets pasti/restaurant, supermercati, fringe benefit, ecc.) ai propri aderenti soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/cooperanti/atleti, ecc., sono previsti ed intesi come restituzione di somme anticipate dagli stessi** per l'attività di promozione, comunicazione ed opera intellettuale messa a disposizione dell'associazione, siano essi costi di trasporto (treni aerei, navi, parcheggi noleggi auto, ecc.), vitto, alloggio e pernottamenti, affitti a medio termine a carattere temporaneo, di ricerca documentale in biblioteche, oppure rimborsi chilometrici [come ad esempio con il D.P.R. n. 645 del 1994, art. 18 comma 2 D.L. secondo le tabelle ACI (€ 0,382339 a km)], acquisto di strumentazione di vario genere - ed ogni altra forma di anticipo e/o buono e/o voucher che si rendesse necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, del benessere associativo e di benefit sociale;
- **nel caso di eventuali rilascio di contributi economici di modico valore da soggetti privati all'associazione, gli stessi verranno assunti quali donazioni** (art. 5 Legge quadro sul volontariato n. 266 del 11.08.1991 * art. 783 Codice Civile le donazioni di modico valore);
- **per i contratti privati:** le fatture relative all'attività istituzionale verranno rilasciate in **forma classica (cartacea)** in quanto l'Associazione risulta in regime speciale di detrazione forfettaria dell'IVA - per la parte solo commerciale dell'associazione le fatture verranno rilasciate in **forma classica (cartacea)** essendo i proventi inferiori a € 65.000,00 (art. 10 D.L. 119/2018), superato tale importo si dovranno rilasciare **fatture elettroniche** (la circolare 14/E dell'agenzia delle Entrate, ha risolto numerosi interrogativi cruciali per l'applicazione della fattura elettronica, particolarmente a riguardo dell' "esterometro", ovvero la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti Ue ed extra Ue, **riguarderà solo i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e non chi beneficia del regime di vantaggio, i forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche con proventi da attività commerciali fino a 65mila euro, ecc.**);
- **per quanto attiene al regime IVA nelle fatture, di norma:**
 - se risulta **prevalente l'attività artistica in veste di:** PRODUTTORE/ORGANIZZATORE, nelle fatture verrà applicata l'aliquota del 10% ;
 - se risulta **prevalente l'attività in veste di:** DISTRIBUTORE/CIRCUITATORE DI SPETTACOLI DI TERZI, DI STUDIO, CONSULENZA, APPORTO DI IDEE, STRATEGIE, PREPARAZIONI DI PROGRAMMI MUSICALI, RICERCHE STORICO MUSICOLOGICHE, OPERE INTELLETTUALI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO, ECC., nelle fatture verrà applicata l'aliquota del 22% ;
 - negli altri casi si valuterà secondo le indicazioni del TUIR e della Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 21.12.2018 avente come oggetto: Aliquota Iva applicabile ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli ed alle relative prestazioni rese da intermediari – articolo 1, comma 340, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205;
- **Eventuale PEC da utilizzare:**
 - venice-mistral@pec.it (pec dell'associazione , legge e gestisce il socio fondatore Clorindo Manzato)
 - clorindo.manzato@peciscritti.siae.it (socio fondatore e membro CdA, tesoriere e responsabile programmazione artistica);
 - laconser@peclapet.it (Ditta LA.CON. S.R.L. 1, Via Vittorio Veneto - 30014 Cavarzere – VE, tel. 0426 311240) ns. consulente contabile;

La MISSION ASSOCIATIVA (estratto dal nuovo statuto del 2022): - **ART. 2 (enunciati, principi, finalità, scopi e mission associativa)** **La MISSION** che l'Associazione si propone sarà quella di: **attuare, attivare, provvedere, costituire, convergere, istruire, strutturare, programmare, progettare, aggregare, pubblicare, redigere, coordinare, sviluppare, concretizzare, incentivare, supportare, assistere, ideare, realizzare, circuitare, commercializzare, produrre, distribuire, mediare, gestire, collocare, promuovere, sostenere, divulgare, erogare, partecipare,**

salvaguardare, tutelare, stimolare, valorizzare, favorire, proporre, istituire, rievocare, ricercare, individuare, ecc.,..... ogni iniziativa attinente:

A) L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA, particolarmente l'Associazione:

- **si propone**, oltre a quanto già prestabilito, di integrare, come attività istituzionale la promozione e l'organizzazione **di iniziative sportive a carattere dilettantistico**;
- **viene istituita** in armonia con quanto disposto dall'Art. 90 punto 6 ter e 18 bis della legge 27.12.02 n. 289 modificato dal decreto legge 22.03.04 n. 72 convertito in legge 21.05.04 n. 128;
- Conseguentemente assumerà pertanto anche la dicitura Sportiva Dilettantistica;
- **è soggetta dell'ordinamento sportivo** e quindi esercita con lealtà sportiva la propria attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché la salvaguardia della funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport (*art. 29 comma 4° Statuto CONI*);
- **non ha scopo di lucro** ed ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalle Federazioni Sportive Nazionali (*FSN*), dalle Discipline Sportive Associate (*DSA*) e dagli Enti di Promozione Sportiva (*EPS*) riconosciuti dal CONI attraverso:
 - a. la promozione, lo sviluppo e la pratica degli sport sia per l'esercizio fisico dei giocatori nonché per un miglior impiego del tempo libero, mettendo in primo piano il rispetto delle persone e della loro integrità fisica e morale;
 - b. la promozione dell'attività di ricerca e di studio approfondendone i contenuti agonistici ludici e culturali;
 - c. organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con scopo didattico, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
 - d. ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ludica e sportiva in genere, tra gli associati;
- al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei;
- **non può svolgere attività diverse da quelle statutarie ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, o di quelle accessorie per natura indispensabili al raggiungimento degli scopi statutarie, in quanto integrative delle stesse**;
- ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b del D. L. 23.07.99 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, quale affiliata a FSN/DSA/EPS riconosciuti dal CONI si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FSN/DSA/EPS stessa (*delibera N. 1273 del 15-07-04 C. N. CONI*);
- predisporrà **laboratori ludici/sportivi** per la verifica dell'attitudine giovanili delle varie discipline sportivi, ecc.;
- incentiverà le **discipline sportive**, con particolare attenzione alla storia della cultura sportiva, ai benefici psicosomatici e fisici, alla nascita degli sport individuali e di gruppo (*come azione di socialità e comunanza di scopo*) particolarmente l'individuazione delle metodologie per **l'approccio sportivo infantile e delle persone anziane**;
- si impegna a supportare **percorsi di recupero ed aiuti di qualsiasi natura** verso quelle persone e/o aderenti che abbiano sintomi **medico-psichiatrici e psicologici di disturbo da gioco d'azzardo, azzardo-patia o genericamente ludopatia** (*disturbo psicologico rientrante nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi "dipendenze comportamentali"*);

B) L'ATTIVITÀ ARTISTICA, SOCIO CULTURALE, STORICI, COMUNICATIVA, DILETTANTISTICA PREVALENTE, particolarmente l'Associazione garantirà:

- **eventi di pubblico interesse ed utilità varia**, che si pongano quale obiettivo quello di arricchire, in generale, il tessuto culturale, musicale, religioso, educativo, formativo, ambientale, sportivo, sociale e turistico del paese, ecc.;
- la **condizione musicale giovanile, dilettantistica prevalente e/o di avvio e test di carriera**;
- la **ricerca territoriale degli artisti, anche in veste di "talent scout"**, per qualsiasi disciplina ed arte (*fotografiche, storiche, archeologiche, figurative, scultoree, architettoniche, coreutiche, lirico, musicali, teatrali, dello spettacolo, ecc.*) **anche in regime dilettantistico prevalente**;
- **l'acquisizione di titoli artistici e/o professionali** (*intesi come valore di una specialità acquisita*) **di altra natura, personali, utili alla carriera artistica dello sportivo/musicista/artista/ecc.**;

- l'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche a favore delle diverse fasce di età;
- il prestigio e l'immagine della POLIS (Città) nell'interesse collettivo;
- la riqualificazione delle strutture e spazi esistenti nella città, attraverso un insieme di progetti sportivi, culturali ed artistici, riconoscibili e significativi;
- i vari progetti culturali lirico, musicali, corali, orchestrali, sportivi, formativi, didattici, ecc.;
- i rapporti di partenariato tra le varie realtà associative territoriali nazionali ed europee;
- i vari progetti di comunicazione e marketing territoriale per le attività di spettacolo e turistiche;
- la comunicazione tout court, intendendo la preparazione dei comunicati stampa, l'inserimento nei social, l'invenzione di particolari format promozionali/pubblicitari, interviste, comunicazioni radiotelevisive, su stampa ed affissioni, l'individuazione dei "testimonial adatti a sostenere l'evento", l'attività di P.R. (Pubbliche Relazioni) ed ogni altra iniziativa in tal senso mirata a diffondere il messaggio associativo delle varie manifestazioni;
- l'affiancamento storico culturale, tecnico ed artistico e di consulenza amministrativa a soggetti terzi;
- gli acquisti e prestiti vari (noleggi) di materiali musicali e di scena (spartiti, trascrizioni, adattamenti musicali, legghi, strumenti musicali, server luci ed audio, scenografie, sedie, costumi, ecc.);
- gli studi scientifici e/o artistici preparatori di un evento;
- i laboratori musicali, master teatrali, lezioni individuali per l'avviamento e/o la verifica attitudinale di strumenti musicali, ecc.;
- le esposizioni, mostre, expo e fiere che valorizzano arte, cultura, creatività internazionale e le attività produttive del territorio e non;
- la grande cultura storica della MARINERIA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA MARINARA DI VENEZIA, della marineria templare in veneziana, delle passioni sportive per l'uso delle vele (una antica prassi di movimentazione energetica a zero impatto ambientale), il valore ed il rispetto del mare e di ogni sua forma di vita, la nomenclatura velica e marinara, ecc.;
- il patrimonio immobiliare pubblico particolarmente quello dove è stato verificato ed accertato positivamente l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, facendo proprie le finalità programmatiche, ideologiche e normative contenute nell'Articolo 151 Codice dei contratti pubblici

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) **sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato** (Dispositivo dell'art. 151 Codice dei contratti pubblici: 1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. 2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. 3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.) **aderendo al nuovo "sentire pubblico"** [come evidenziato dal seguente documento programmatico: << Dopo la pandemia nel Mondo non sarà più come prima. Tocca a noi progettare la ricostruzione della "SOCIALITA' E DEL RUOLO ARTISTICO CULTURALE NEL MONDO". Oggi abbiamo l'opportunità di contribuire a ridisegnare il mondo per noi e il prossimo. "Consapevolezza sociale, artistica, culturale, civile ed ambientale" è strada indicata da mettere al centro di ogni decisione politica e di tutti i processi decisionali, come vera occasione di ripresa economica e del vivere nuovo per un rinascimento delle coscienze. Oggi la proposta urgente e opportuna è dare attenzione a idee e progetti che declinano le attività private con responsabilità sociale e civile, efficace strumento per risolvere i problemi di persone, aziende ed ambiente. Tale percorso identifica un valore che accomuna com'è l'attenzione e il prendersi cura di arte, cultura e creatività che accomunano passione e lo stare bene insieme, oltre ogni diversità. E' il momento delle scelte ambiziose, anche coraggiose. Sono oltre 50.000 beni culturali sui quasi 110.000 censiti nella "Carta del Rischio del patrimonio culturale" in condizione di abbandono o di mancata e parziale fruizione. Quasi il 60% degli immobili pubblici (stimati da ISTAT nel 2016) verte in condizioni di grave sottoutilizzo, senza redditività economica, sociale, culturale. Vuoti urbani, detrittori territoriali, piuttosto che risorse in potenza. Di fatto possiamo dire che ogni bene pubblico sovradimensionato per la domanda della città, per la destinazione d'uso e per l'attività primaria in esso realizzata, possa essere considerato sotto utilizzato, costoso, senza o poca redditività economica, sociale e culturale. La situazione viene spiegata bene da Franco Milella, della FONDAZIONE FITZCARRALDO: == In Italia la difficoltà di operare cambiamenti significativi di scenario tra le maglie stringenti di normative, fortemente ispirate da questo principio "mercatasta", ha fortemente contribuito a definire i contorni di quella fotografia di strutture abbandonate e sottoutilizzate dei beni pubblici per attività culturali. Una condizione diffusa in tutto il Paese, che chiede riscatto, restituzione di valore d'uso alle comunità, addensamento di riusi culturali e sociali innovativi, per dare qualità urbana e territoriale alle popolazioni e finalmente comprendere che nessun bene pubblico può aver valore se non è riconoscibile ed appartiene alla comunità di cui è Bene. Occorrono logiche fiduciarie, generative, sperimentali nel riuso del patrimonio pubblico, ed una normativa che faciliti queste logiche. Per questo, il pregio del terzo comma dell'art. 151 è, in primo luogo, la straordinaria assenza di un significato tassonomico-prescrittivo della norma. E' una "norma aperta che potrà man mano riempirsi di contenuti applicativi specifici sulla base dell'esperienza e delle buone pratiche" come è scritto nella Circolare esplicativa del giugno 2016 dell'ufficio legislativo del MIBACT. Una qualità ulteriore è la comprensione che si debba promuovere processi di valorizzazione del Patrimonio culturale della Nazione con forme dedicate e semplificate di partenariato pubblico privato. Negli ultimi dieci anni i PPP (Partenariato Pubblico Privato) attivati in Italia sono in tutto 22, contro i 357 del Regno Unito, i 151 della Francia, i 93 della Germania. La svolta è la natura del PPP, non disciplinata rigidamente come nelle forme ordinarie riconosciute dal Codice dei contratti ed appalti pubblici (artt.180 e segg. D.Lgs 50/2016 e ssmmii) ma aperta a qualsiasi contenuto in cui il partner pubblico ed il partner privato possano concorrere, ciascuno per il proprio ruolo e competenze, in un processo di valorizzazione del patrimonio culturale. E' insieme il riconoscimento che i soggetti pubblici e i soggetti privati possano concorrere a processi collaborativi fondati sull'Interesse Generale e non solo articolarsi su processi di scambio "mercatasta", su concessioni esclusive di sfruttamento economico del Bene in cambio di opere di recupero. E' naturalmente più facile se le finalità delle azioni di restituzione di valore sono esplicitamente culturali e/o di innovazione sociale. == P.S.P.P. Partenariato Speciale Pubblico Privato: Il Decreto Semplificazioni 2020 ha introdotto una modifica del Codice dei Contratti pubblici nella parte che riguarda le forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale. In particolare, la norma interviene sul **comma 3 dell'art. 151 del Codice**, il quale attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione

programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. Adesso, con la modifica introdotta dal DL Semplificazioni, tale facoltà è conferita allo Stato, ma anche alle Regioni e agli altri enti territoriali. Una prima esperienza di PSPP è stata applicata a Bergamo dalla compagnia Teatro Tascabile di Bergamo TTB evoluta in cooperativa culturale grazie all'affiancato di Fondazione Fitzcarraldo e in sinergia con ANCI. <https://www.fitzcarraldo.it/>>>].

- **la valorizzazione del patrimonio immobiliare si attiverà mediante la presenza attiva in loco di personale volontario, di fiducia e gradito alle parti, che preventivamente interpellato si sia reso disponibile a partecipare ciò al fine di garantire la custodia, la guardiania, la vigilanza per la salvaguardia dei beni comuni, gli info-point di tipo turistico, la guida e l'informazione dei valori storici, montaggio e smontaggio allestimenti scenotecnici, facchinaggio carico e scarico, trasporti materiali, nonché la manutenzione degli immobili con lavori di pulizie, impiantistica, edilizia, allestimento, che si rendessero necessari all'occorrenza, ecc.;**
- **il partenariato con Enti Pubblici** per la rivitalizzazione di ambienti e strutture dedicate alla cultura e animazione creativa perseguendo il **Partenariato Speciale Pubblico Privato**;
- l'utilizzo dei **beni di cui al "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"** Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ai sensi dell'articolo 10 (*.... riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore*) della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- **la solidarietà e utilità sociale, intesa come integrazione delle "diversità"** (*di qualsiasi natura siano esse, etniche, religiose, culturali, con progetti speciali di tipo sociale a sostegno delle famiglie italiane e straniere e/o miste ecc.*) nonché stimolando la **parità di genere nella società**;
- **la filantropia** quale insieme di tutte quelle iniziative private, di tipo economico e non solo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone o al raggiungimento di obiettivi di interesse generale perseguendo ed attuando l'amore verso il prossimo, come disposizione d'animo e come sforzo operoso di un individuo o anche di gruppi sociali a promuovere la felicità e il benessere degli altri e nella rivendicazione illuministica di diritti uguali per tutti gli uomini fratelli (*liberté, égalité, fraternité all'insegna della Rivoluzione Francese*);
- **il sostegno, ausilio e supporto a progetti di mutuo soccorso di altri enti**, in quanto si rifanno al principio costituzionale di sussidiarietà (*che impone allo Stato e agli altri soggetti pubblici di favorire l'iniziativa autonoma dei cittadini nell'interesse generale*) individuando le organizzazioni civiche come referente primario e privilegiato nello svolgimento di **attività di interesse generale**. [*si ricorda che le attività prestate dalle società di mutuo soccorso si sostanziano esclusivamente nelle seguenti: erogazione – anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale – di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia, inabilità temporanea o permanente e invalidità al lavoro; erogazione – anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale – di sussidi per spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici; non possono svolgere attività di impresa. Alle società di mutuo soccorso si applicano in primo luogo le disposizioni della legge 3818 del 1886, in subordine quelle del codice del Terzo settore ed in via residuale la normativa del codice civile.*];
- la partecipazione dei progetti ad **organismi stranieri multietnici**, rivolti all'integrazione multiculturale delle popolazioni straniere specialmente nel confronto/analisi con le arti occidentali;
- **ogni opera intellettuale e dell'ingegno umano di qualsivoglia genere, ecc.;**
- **la gestione di teatri, auditorium, arene, ecc.**, ed ogni spazio idoneo alla divulgazione e realizzazione di eventi culturali, musicali teatrali, artistici, di spettacolo e sportivi in quanto il teatro è un veicolo educativo/formativo, è uno strumento di utilità sociale, e il contenitore di linguaggi pluri-artistici e multifunzionali, ecc. (*come enunciato dalla Legge 175/2017 e ss.mm.ii.*), è un grande strumento di **"comunicazione"** e come tale va gestito e pensato;
- **la firma di cartelloni teatrali come azione intellettuale di direzione artistica:**
 - o sulle proposte artistiche e di spettacolo, l'associazione potrà esercitare su di esse **"il diritto di stesura cartellone teatrale"** come attività intellettuale di direzione artistica;
 - o sull'analisi dei costi, **per quanto attiene al regime IVA nelle fatture, di norma:**
 - se risulta **prevalente l'attività artistica: di produttore**, nelle fatture verrà applicata l'aliquota del **10%** (*salvo modifiche legislative*);
 - se risulta **prevalente l'attività di: distributore/circuitatore spettacoli di terzi, di studio, consulenza, apporto di idee, strategie, preparazioni di programmi musicali, ricerche storico musicologiche, ecc.**, nelle fatture verrà applicata l'aliquota del **22%** (*salvo modifiche legislative*);
 - negli altri casi si valuterà secondo le indicazioni del **TUIR** ;
 - o la particolare natura del servizio artistico essendo collegato a riserve contrattuali territoriali e/o contratti di rappresentanza in regime di esclusiva con compagnie, produttori ed agenzie **può trovare confronto solo nel libero mercato** con chi detiene tali rapporti di commercializzazione e distribuzione, pertanto nel caso di Enti Pubblici committenti la natura artistica di stesura cartellone **non può trovare pari confronto in ME.PA. o altro mercato elettronico**;
 - o **la scelta del cartellone teatrale e dei relativi titoli pone un esercizio di opera intellettuale**, cioè afferente la **"direzione artistica"** e che pertanto, nei rapporti con Enti Pubblici la stessa può essere

riconducibile alle indicazioni di cui l'art 63 del D.Lgs. n. 50/18.04.2016 e ss.mm.ii. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara comma 2 lett. b punto 1);

- la **ricerca di nuovi paradigmi/archetipi** (modelli di riferimento) **sociali, gestionali, culturali, artistici e filosofici**;
- l'attività **no-profit di tipo artistico, culturale, turistico, dilettantistico, ecc.**, in quanto questa stimola la filiera coinvolta nei progetti, creando di fatto una ricaduta economica secondaria su un determinato territorio, dove diversi studi di settore hanno dimostrato che un investimento di 1 euro nella buona gestione delle iniziative teatrali, ha una ricaduta di 4 euro sul territorio, dove i termini economici riflettono l'impatto nell'industria del **"turismo teatrale"**, **che mette in moto una transumanza umana**;
- la riscoperta **della tradizione di cui le "botteghe artigianali – corporazioni delle arti e dei mestieri"**, particolarmente per il recupero della manualità umana e delle lavorazioni pre-industriali;
- la ricerca storica delle tradizioni popolari locali, regionali, nazionali mediante la riscoperta e valorizzazione delle culture tradizionali paesane, con particolare attenzione a quelle Venete e delle tradizioni regionali italiane;
- la **vigilanza sulle diverse attività e sui soggetti tra loro concorrenziali**, che creino una pratica illegale di distorsione dell'andamento del mercato, nonché evitare il formarsi di poli o aggregazioni dominanti;
- la **traduzione di testi in multilingue** delle relazioni accompagnatorie alle manifestazioni/eventi;
- **siti web per la pubblicazione e vendita degli eventi all'uopo organizzati**;
- **borse di studio e/o borse lavoro**;
- l'attivazione di **"spin off"** (sviluppo vantaggioso, derivante in modo imprevisto da un'azione o da una ricerca) per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione delle idee artistico-culturali-teatrali;
- la **Libertà di accesso alla cultura ed all'arte**;
- la **Libertà di ogni forma associativa e le politiche d'indirizzo che gli aderenti decidono di attuare**;
- la **Libertà di manifestazione del pensiero o libertà di coscienza**;
- la **conoscenza e diffusione della "Costituzione Italiana"** ed i dettati ivi contenuti come afferenti ed obbligati ai fini del raggiungimento:
 - o **dell'Art. 9** «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»;
 - o **dell'Art. 18** «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.»;
 - o **dell'Art. 21** «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume»;
 - o **dell'Art. 33** «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.....»;
 - o **dell'Art. 118** «.....Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà»;
- la **conoscenza e diffusione della "risoluzione ONU in assemblea generale nella sua terza sessione n. 219077° - Parigi 10.12.1948"** ed i dettati ivi contenuti come afferenti ed obbligati ai fini del raggiungimento:
 - o **dell'Art. 1** «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza»;
 - o **dell'Art. 19** «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»;
 - o **dell'Art. 27** «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici>> ed <<Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore»;
- la **conoscenza e diffusione della "Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Roma, 04.XI.1950** (ratificata dall'Italia con Legge 4 agosto 1955, n. 848)" ed i dettati ivi contenuti come afferenti ed obbligati ai fini del raggiungimento: dell'Art. 10 - Libertà di espressione, dell'Art. 11 - Libertà di riunione e di associazione e ss.mm.ii (Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Parigi, 20.III.1952 - Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione Strasburgo, 16.IX.1963 - Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte Strasburgo, 28.IV.1983 - Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Strasburgo, 22.XI.1984 - Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Roma, 4.XI.2000 art1
Divieto generale di discriminazione - Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo
all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze Vilnius, 3.V.2002 - Protocollo n. 16 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali Strasburgo, 2.X.2013);

- la **conoscenza e diffusione del “Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stipulato a Roma nel 1957”** ed i dettati ivi contenuti come afferenti ed obbligati ai fini del raggiungimento del:
«TITOLO XIII CULTURA Articolo 167 (ex articolo 151 del TCE) 1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: – miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, – conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, – scambi culturali non commerciali, – creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. 5.».
- la **conoscenza e diffusione della “Convenzione UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, istituita a Parigi 4 novembre 1946) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge n. 167 del 27.09.2007”** ed i dettati ivi contenuti;
- la **conoscenza e diffusione della “Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge n. 19 del 19.02.2007”** ed i dettati ivi contenuti;

C) ATTIVITÀ SULL'ARTE BIANCA, particolarmente l'Associazione garantirà la diffusione della cultura gastronomica per:

- il pane **pulito e genuino**, sollecitando alla giusta preparazione, derivante dalle ricette storiche e dalla corretta realizzazione delle farine *(anche in miscela di grani di frumento duro e tenero)*;
- la **centralità del pane** quale fattore **antropologico e religioso** di sviluppo delle società;
- la tenuta e gestione del **“know-how” storico/industriale/culturale delle farine e delle ricette/metodologiche del pane** proprie di ogni città, comune, borgo, territorio, provincia e Regione d'Italia qualora reso pubblico o derivanti da studi storici e scientifici;
- il concetto **“naturale di filiera produttiva”** dei prodotti agroalimentari, intendendo cioè tutte le azioni suffragate da un disciplinare tecnico di metodologia per la produzione e distribuzione del “pane”, che risponda al principio di “naturalità” da intendersi quale compromesso tra le necessità industriali, commerciali di garanzia della salute pubblica ed un beneficio corporeo di salute, nonché una attenzione al consumatore con una comunicazione trasparente e coerente ai principi anzidetti;
- quelle metodologie **“storiche” di lavorazione dei prodotti agro-alimentari**, che non alterino i principi naturali di una buona e corretta alimentazione;
- la **“filiera naturale”** *(agricoltore, mugnaio, panificatore)*, **evitando in ogni modo l'aggiunta di sostanze estranee** *(additivi e/o miglioratori chimici anche di provenienza biologica, compreso il glutine secco)* alle farine, che pertanto **dovranno essere ottenute dalla macinazione meccanica di solo grano** *(che per forza di cose dovrà essere di ottima qualità)*;
- la **macinazione a pietra**, cioè quella di macinare l'intero chicco del grano con una bassa velocità di lavorazione, che riduca il surriscaldamento delle macine e quindi delle farine, senza intaccarne le proprietà proteiche-lipido-vitaminiche preservando anche il germe che si trova nella parte esterna che contiene sostanze nutritive particolarmente preziose come proteine, vitamine del gruppo E, del gruppo B, sali minerali come fosforo, potassio e magnesio, fibre e antiossidanti, ecc. che con il processo di raffinatura industriale andrebbero inevitabilmente perduti;
- la **custodia delle tradizioni agricole, molitorie e di panificazione dei vari territori italiani**;
- **preservare la tradizione, incentivando la coltivazione di varietà “antiche” di cereali pregiati** a vantaggio del sapore e del contenuto nutrizionale;
- l'uso delle categorie di grani italiani di grano-frumento tenero/duro di origine locale e storica, **senza modifiche OGN, ove sia possibile**;
- la **valorizzazione del grano tenero** e suoi derivati *(la farina di grano tenero contiene meno proteine rispetto alla farina del grano duro ed ha un assorbimento di acqua minore)*;
- la **valorizzazione del grano duro** e suoi derivati *(la farina di grano duro contiene più proteine e glutine rispetto alla farina del grano tenero e possiede una capacità di assorbimento di acqua maggiore con indice glicemico minore)*;
- la **denuncia del caso, alle autorità competenti**, per quanti producono il pane in maniera ingannevole ed artificiosa senza rispettarne il valore di purezza e naturalità di cui le ricette originali, omettendo la trasparenza dei prodotti nelle etichette dei prodotti alimentari *(queste devono fornire una serie di indicazioni utili, o*

addirittura fondamentali, al consumatore finale che deve essere informato su un insieme di parametri considerati necessari a livello europeo come da Reg. 1169/2011 denominazione dell'alimento - elenco di tutti gli ingredienti - presenza di allergeni - durabilità del prodotto - condizioni di conservazione ed uso - paese d'origine e luogo di provenienza - dichiarazione nutrizionale - indicazioni complementari - indicazioni nutrizionali e sulla salute);

- un **centro formativo** come **centro didattico e sperimentale** per quanti volessero intraprendere **"l'arte bianca"**;
- le **"scuole di mestiere"** quale percorso formativo per le nuove generazioni, ciò al fine di aumentare la competitività delle imprese sostenendo i processi di cambiamento, i processi produttivi e modelli organizzativi **tenendo presente la tradizione come fattore valoriale**;
- un **museo del pane** sia **fisico che virtuale**;
- l'individuazione di un **comitato storico/tecnico/scientifico (CSTS) interno**, all'uopo formulato, che vigili sulla corretta validità delle metodologie, ricette, filiere, ecc. di produzione delle farine e del pane;
- la salvaguardia dei **principi di naturalità, di filiera**, di genuinità e pulizia dei prodotti molitori e di panetteria;
- la **molitura classica a ruota da macina** e commercializzazione di nuove ed antiche miscele di farine di grano-frumento duro e/o tenero;
- la **metodologia per la produzione** dei prodotti di panetteria **"storici"**;
- lo sposare appieno la **metafora del rasoio di william of ockham** <<a parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire>> indi per cui <<frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora>>, che tradotto <<è inutile fare con più ciò che si può fare con meno>>, in altri termini non vi è motivo alcuno per complicare ciò che è semplice;
- il **mercato nazionale ed internazionale, la tradizione molitoria e di panetteria degli aderenti, sostenendo le varie azioni commerciali e di marketing**, partecipando alle fiere internazionali, anche all'estero;
- ogni iniziativa, sia essa la partecipazione a fiere, eventi, expo, ecc., quali progetti di marketing territoriali con finalità turistiche e di promozione dei **prodotti agroalimentari tipici** delle aree storicamente riconosciute;
- **il principio della "filiera natura"**, che i prodotti **alimentari** siano naturali, cioè ottenuti da lavorazioni rispondenti per tutta la filiera dalla produzione, da quella agricola (*valutazione dei grani da semina, della lavorazione del terreno e della concimatura e della rotazione delle piantumazioni*), della quantità di prodotto realizzato ad ettaro (*entro centri limiti di semi intensiva*) che non crei fattore di sterilizzazione dei terreni, nella trasformazione della materia prima, l'arte molitoria con miscele e farine e derivati, nella produzione del prodotto da commercializzarsi, l'arte di panetteria, dove tutti i "sistemi" rispettino una modalità lavorativa ed di bottega secondo la **tradizione storica naturale** dei territori, senza aggiunta di miglioratori e/o additivi chimici di qualunque provenienza (*anche se eventualmente previsti da norme*);
- **le farine altamente proteiche per ottenere la così detta tostatura della crosta per un vero profumo di pane**, ove sia possibile;
- evitare una quantità eccessiva di lievito di birra e poco tempo di lievitazione, che creerebbe un rigonfiamento della pasta di pane senza favorire l'azione enzimatica dovuta alle muffe (*l'impasto con poco lievito di birra viene "eccitato", cioè in modo molto lento, gli enzimi esistenti nella muffa e nella farina provocando l'azione e la funzione appunto enzimatica, cioè la vera lievitazione atta a trasformare l'impasto stesso in "pasta di pane", cioè quella pasta che una volta portata a cottura diventa il vero pane o pizza che trasformandosi, diventano digeribili, appetibili e soprattutto non dannosi alla salute*);
- ottenere **"la pasta di pane"**, cioè quel composto adatto ad essere cucinato, dove la reazione enzimatica riduce il glutine in quanto i lieviti la trasformano, così come il glucosio, presente nell'impasto (*l'amido*) si trasforma in **alcool etilico** (*il cui odore è avvertibile chiaramente durante la lievitazione*) ed **anidride carbonica**, quest'ultima viene imprigionata nel reticolo formato dal glutine, che le impedisce di fuoriuscire così l'impasto, di conseguenza, ne aumenta di volume (*caratteristica principale del pane CIABATTA inventato ad Adria da Arnaldo Cavallari il 21.09.1982*);
- **evitare gli impasti pasti diretti**, cioè con lievitazione direttamente in camera di cottura;
- ricercare e stimolare gli **"ORIGINAL TASTE"** dei vari prodotti;
- la **lunga lievitazione con la quale avremo una riduzione drastica del glutine** (*vicino all'1%*), **a beneficio di una grande digeribilità**;
- **stimolare il valore della tracciabilità** dei grani all'origine, con indicazione dell'area geografica delle aziende agricole produttrici;
- **stimolare le sperimentazioni, come la surgelazione, il sottovuoto, il congelamento, ecc., tutto sotto stretto controllo scientifico** in modo tale che sia possibile l'esportazione del nostro pane italiano e la sua esportazione in tutto il mondo come garanzia della sua italianità, del gusto, di valori nutrizionali e di filiera natura;
- **stimolare la sperimentazione direttamente nei terreni per la semina di grani naturali** provenienti dalla tradizione agricola italiana, con lavorazioni secondo filiera natura e consequenziale valorizzazione del territorio di produzione;

- essere un **presidio** (*difesa*) **della buona prassi di agricoltura, molitura e panificazione** secondo i protocolli **“naturali”** per un giusto compromesso, al fine di salvaguardare il consumatore e le tradizioni dei territori locali;
- creare **RETI RELAZIONALI** utili a riscoprire le **“strade e/o le Vie del pane”** e delle farine della tradizione italiana;
- essere l'organizzazione **di laboratori**, master, lezioni per l'avviamento all'arte bianca di panificazione;
- l'istituzione di **web video e radio dedicata alla cultura del pane e alla creatività** in partnership con media del territorio;
- gli spazi, esposizioni ed incontri tra organizzazioni che rispettano e valorizzano l'ambiente e il territorio e la **cultura agricola, molitoria e panificatrice**;
- riferimento e punti d'incontro di organizzazioni ed attività che operano nel **turismo integrato con l'ambiente**, l'agricoltura, la ricerca storica, cultura e i beni culturali;
- strutturare e far convergere spazi e ambienti **che integrano i prodotti equosolidali** con i prodotti tipici del territorio (*a km zero – economia circolare e green*);
- la residenzialità ed alloggio per iniziative e **laboratori di panificazione** con produzione;
- gli eventi, spettacoli, performance e manifestazioni che promuovono organizzazioni e strutture del territorio, nazionali ed internazionali nell'arte bianca;
- i laboratori di ricerca e di innovazione nel settore agricolo, molitorio e panificazione;
- i festival, rassegne, manifestazioni culturali, enogastronomiche e prodotto agroalimentari tipici dei vari territori;
- **la diffusione della grande cultura storica della agro-etno-eno-alimentare dell'Italia e dei suoi prodotti agricoli e dei relativi territori regionali e comunali tipici**, il valore ed il rispetto della natura e tradizione agricola, ecc.;
- **l'aiuto contro all'indigenza**, con sostegno a progetti di solidarietà per l'aiuto alle famiglie in difficoltà, **soprattutto incentivando la BANCA DEL CIBO E DEL PANE**, ecc.;
- **la ricerca di nuovi paradigmi/archetipi** (*modelli di riferimento*) **sociali, gestionali, culturali e filosofici**;
- favorire particolarmente **l'attività no-profit in quanto questa stimola la filiera di coinvolgimento nei progetti**, creando di fatto una ricaduta economica secondaria su un determinato territorio, dove per termini economici si intende l'impatto dell'industria di accoglienza e gestione del **turismo enogastronomico, che mette in moto una transumanza umana fra località, comuni, province e regioni**;
- la valorizzazione e riscoperta della **tradizione delle “scuole di mestiere e/o botteghe artigianali e/o corporazioni delle arti e dei mestieri e/o confraternite laiche”** che avevano un ruolo importante nella tutela e nello sviluppo delle arti e dei mestieri (*lanaioli, cordai, saponeri, calzolari, orefici, marinai, fabbri, pittori, scultori, architetti, panettieri, mugnai, ecc.*) - particolarmente per il recupero della manualità umana e delle lavorazioni **preindustriali** nei forni e nei molini;
- **l'educazione civica per gli imprenditori siano essi contadini, mugnai e panettieri**;
- l'attivazione di **“spin off”** (*prodotto o sviluppo vantaggioso, derivante in modo imprevisto da un'azione o da una ricerca*) **per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei prodotti tipici locali territoriali**;
- **la promozione della Libertà di accesso alla “cultura” ed al “pane” come beni primari di sopravvivenza per la mente e per il corpo**;
- **contribuire all'innovazione** dei processi e delle modalità organizzative aziendali, favorendo la realizzazione di modelli di **business circolari** e quindi con un **positivo impatto sociale ed ambientale** mediante la comprensione delle peculiarità dell'economia circolare quale nuovo paradigma economico, le filiere ad esempio di come l'economia circolare si inserisce nei settori strategici per il territorio, la comunicazione dell'economia circolare con strategie e strumenti di marketing;
- attuare senza riserve **il principio di libera e disinteressata conoscenza**, senza riserva alcuna o personalismi o segretazioni di **metodologie, lavorazioni, miscele, ecc., finalizzate alla produzione delle farine e del pane**;

D) L'ATTIVITÀ (*anche dilettantistica*) **DEI PROPRI ADERENTI, particolarmente l'Associazione garantirà che:**

- i propri **aderenti** (*soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti/sportivi, ecc.*) coinvolti nei vari progetti, partecipino in forma **“libera, volontaria, gratuita”**; **a tale scopo, gli stessi**, dichiareranno di avere altre entrate finanziarie proprie di sussistenza, e/o essendo già lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di altri organismi in rapporto di esclusività, quindi, esclusi da ulteriori versamenti contributivi perché rientranti nelle tipologie permesse ed ammesse, avendo pertanto nel rapporto

associativo come contropartita, l'appartenenza e la partecipazione ai rapporti relazionali dell'Associazione, **all'appagamento spirituale e l'acquisizione di titoli artistici/tecnici/specialistici utili alla propria carriera personale;**

- nei progetti **suggeriti/proposti/inventati** da terzi, anche intendendo quelli proposti dai propri aderenti (*soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti/sportivi, ecc.*), a richiesta, la Mistral se coinvolta e, valutata l'opportunità, se ne assumerà l'incombenza nonché il ruolo principale di **“front-organization”** attivando tutta la sua struttura a supporto dei progetti. In questi casi, i rapporti di **partnership/partenariato/cooperazione** si intendono **“atipici”**, cioè finalizzati alla valorizzazione della comune e sociale attività sportiva, artistica, culturale, solidaristica, teatrale, ecc., particolare della **“Mission”** associativa in regime di relazione **“condivisa paritetica non subordinata e reciproca” e/o dilettantistica**. L'attività di **“volontariato”** non esime che la partecipazione debba essere seria, di condivisione con i vertici associativi, fondata su principi di riservatezza, autorevolezza e trasparenza, improntata in una etica di responsabilità, per svolgere tutte quelle attività e funzioni che rendono più efficiente, efficace e presente la comune opera di **divulgazione culturale**, attraverso diverse azioni ed iniziative siano esse di: promozione, comunicazione, assistenza culturale, tecnica ed artistica, sportiva, consulenza amministrativa - mediante la messa a disposizione di ogni propria capacità e/o conoscenza che sia riconducibile all'opera dell'ingegno umano, ecc., durante le manifestazioni all'uopo programmate. Salvo diversi accordi tra le parti e/o vincoli normativi, i vari proponenti, collaboratori, **di norma**, partecipano a proprio rischio d'impresa alle varie iniziative (*intendendo come “rischio d'impresa” unito al termine “volontario” la condivisione di interessi reciproci a sfondo sociale e culturale e sportivo, a carattere prevalentemente dilettantistico e non certo come la tipica sudditanza propria di una vocazione religiosa*). Particolarmente sono consapevoli che il loro investimento e coinvolgimento nei vari progetti, consta nella messa a disposizione dell'associazione di propri e personali benefit, diretti ed indiretti, provenienti dal proprio patrimonio di cui la propria sfera privata e personale in disponibilità autonoma ed individuale, nella misura non eccedente il **60%**, prendendo a riferimento un eventuale costo analogo e/o assimilato ad un potenziale e possibilista mercato reale (*cioè parametrato e stimato che tenga conto degli eventuali indici economici di sviluppo e/o recessione, nella presenza di lobby e/o riserva territoriali, concorrenze sleali, ogni distorsione del mercato che vanifichi di fatto, il concetto di libero mercato e libera partecipazione, ecc.*) e/o da contratti nazionali di categoria e/o da prezziari regionali e/o pubblici o da altro soggetto riconosciuto dal mercato medesimo; Il **“front-organization”** provvederà al management generale, compresa la gestione economica generale delle iniziative, mediante pagamenti e/o riscossioni di eventuali somme qualora presenti. **Nella ragione che anche l'Associazione contribuirà al rischio d'impresa, in seno alla gestione economica dei singoli progetti, provvederà a sostenere il costo di eventuali rimborsi oppure la restituzione per gli anticipi economici messi a disposizione nelle varie attività, con somme necessarie per far fronte alle spese vive siano esse per i trasferimenti** (*con auto propria o altro mezzo pubblico o privato*), **vitto ed alloggio per trasferte, acquisti vari per materiali musicali** (*strumenti, libri, spartiti, attrezzature video/audio/luci/recording, ecc.*), **sportivi, spese telefoniche ed internet, spese postali, materiali di cancelleria, studi e pubblicazioni scientifiche e/o artistici preparatori, e/o altra spesa che si rendesse necessaria all'uopo auto-certificata e/o presentando le varie ricevute, che ogni singolo collaboratore sarà costretto direttamente e/o indirettamente a sostenere e/o che abbia personalmente anticipato per le varie iniziative nelle quali risulti coinvolto e, se del caso, prevedere eventuali rimborsi spese in denaro e/o contratti di resa con ritenuta d'acconto e/o con voucher e/o coupons e/o buoni acquisti: carburanti, tickets pasti/restaurant, supermercati, o quanto possa essere erogato ai sensi di legge, e/o con gettoni di presenza, ecc.;** [*eventuali rimborsi e somme rilasciate dall'associazione risulteranno escluse dal pagamento IRPEF (ai sensi del DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni); non saranno assoggettabili ad IVA non essendo il collaboratore/volontario un soggetto passivo d'imposta e non essendo in atto prestazioni assimilabili a “professionali” intese come afferenti e percettori di compensi a seguito di attività “principale per il sostentamento economico personale” (ai sensi del DPR 633/72 e successive integrazioni e modificazioni). Anche l'eventuale durata saltuaria delle relazioni non può definire e/o instaurare e/o vantare natura lavorativa subordinata o parasubordinata di qualunque genere. Inoltre, per le attività prestate in regime di “cooperazione” essendo di natura collaborativa, l'Associazione sarà esente da adempimenti di natura previdenziale]* **per la parte strettamente sportiva si ricorda, da un punto di vista previdenziale che il compenso non è soggetto a contribuzione obbligatoria. Fino a € 10.000,00 il reddito non concorre nel limite dei familiari a carico** (*salvo sopravvenute modifiche e/o integrazioni normative*);
- nella partecipazione del singolo **aderente** (*socio/artista/collaboratore/studiose/partner/volontario/cooperante/atleti/sportivi, ecc.*), ai vari progetti, essendo questa un'azione comune di cooperazione, implichi, da parte dello stesso **il proprio personale rischio e coinvolgimento diretto** nello svolgimento delle varie azioni a favore dell'Associazione;
- con la formula del **silenzio assenso** del partecipante, implicitamente lo stesso rilascia accettazione e dichiarazione che il rapporto è stato definito di comune accordo, reso in regime di volontariato per una Associazione no-profit e comunque al fine di acquisire **titoli artistici, didattici, sportivi, specialistici, ecc., utili alla carriera del partecipante** (*da intendersi come investimento di crescita personale sempre e comunque come forma dilettantistica prevalente*);

- qualora l'eventuale crescita personale, professionale ed artistica sia dovuta al **Potere Relazionale** acquisto in virtù dell'apparentamento con l'Associazione, la stessa si riserva di **attivare dei contratti di rappresentanza all'interno del territorio della Regione Veneto**. Detti rapporti saranno definiti e stipulati a parte, alla bisogna, sempre e comunque di comune accordo;
- **l'aderente** (*socio/artista/collaboratore/studioso/partner/volontario/cooperante/atleta/sportivo, ecc.*), dovrà essere direttamente responsabile del proprio stato finanziario, attinente la propria sfera privata e riguardante la sua condizione patrimoniale, sollevando l'Associazione da qualunque responsabilità fiscale e patrimoniale diretta e/o indiretta connessa all'attività instauratasi;
- il rapporto così fatto è da intendersi pertanto attività **NON subordinata, NON para-subordinata, NON principale, NON professionale e NON esclusiva**, sempre e comunque intesa a carattere temporaneo non continuativo e di tipologia "dilettantistica prevalente";
- **NON saranno in atto prestazioni assimilabili a "professionali e/o di lavoro subordinato e/o attività d'impresa"** intese come afferenti e percettori di eventuali compensi da considerarsi "principali al sostentamento economico personale", in quanto trattasi sempre e comunque di attività dilettantistica prevalente;
- **gli aderenti** (*soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti/sportivi, ecc.*), al momento della entrata in relazione tra le parti, queste implicitamente dichiarano, che il loro stato economico di sussistenza viene garantito da entrate aventi incidenza economica principale, derivanti da propri valori patrimoniali di diretta disponibilità familiare e/o provenienti da attività subordinate prestate ad altri soggetti e che pertanto, l'"attività" eventualmente svolta non produce redditi, né somme assimilate agli stessi;
- il rapporto, di fatto **risulterà una formula atipica**, collaborativa e di corollario alle attività solidaristiche, culturali, artistiche, sportive, ecc., proprie di ogni singolo individuo, **attinenti al suo tempo libero e proprio della sfera privata**;
- per i casi particolari di **aderenti** (*soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti/sportivi, ecc.*), non rientranti nelle varie tipologie, di cui le presenti direttive/indicazioni, sarà valutata, di volta in volta, la condizione personale e se del caso prevedere eventuali rimborsi spese e/o contratti di resa con ritenuta d'acconto e/o con voucher e/o buoni spesa e/o coupons, per acquisti vari quali: carburanti, tickets pasti/restaurant, supermercati, e/o con gettoni di presenza, ecc.;
- l'attività prestata, compresa quella di promozione, svolta dagli aderenti (*soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti/sportivi, ecc.*), in relazione alla "mission" associativa e della politica interna alla stessa, realizzata ed attuata attraverso i canali di "comunicazione permessi dalla legge" (*radio, tv, internet con i vari social, ecc.*), **comporta di fatto una cessione dei diritti dell'immagine, del diritto d'autore e di rappresentanza da parte degli stessi**;
- **gli aderenti** (*soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti/sportivi, ecc.*), debbano possedere requisiti di onorabilità e rispettabilità similmente ai dettami dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – ma, qualora rientrassero o si sentissero indentificati in uno o più delle sottoindicate situazioni, di farlo tempestivamente presente agli organi decisionali dell'associazione per essere eventualmente sollevati dai ruoli assegnati *[si ricordano qui di seguito: la piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute <> che non sussistono nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09. 2011 n.159, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 stesso Decreto <> di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza <> di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 D.Lgs. 50/2016 <> di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni <> di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità <> di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 D.Lgs. 50/2016 <> di non trovarsi in una situazione che possa determinare una distorsione della concorrenza, secondo quanto previsto dall'art. 67 D.Lgs. 50/2016 <> di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 <> di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione <> l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. <> di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che è decorso almeno un anno dall'accertamento definitivo della violazione e che va la stessa è stata rimossa <> di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/03/1999 n.68) <> di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale <> di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione <> Di aver valutato nella determinazione del ruolo svolto di tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e*

puntuale esecuzione della prestazione da rendere, nel rispetto delle condizioni tutte previste da capitoli e/o convenzioni, ecc. <> che nel ruolo svolto, ecc., tutto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali <> **dare prova di conoscere ed accettare il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** <> Di non aver omesso di denunciare all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, comma 1, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati di concussione e di estorsione (aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche in assenza di un procedimento, per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei reati medesimi; [N.B. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/06 devono dichiarare per conto di quali consorziati concorrono alla gara];

- la **prospettiva relazionale dei mercati**, che ha portato nel tempo alla nascita del concetto di **valore delle relazioni, o relationship value**, sia particolarmente attuata. Gli studi di marketing vengono riletti secondo il concetto di **“valore delle relazioni”** attraverso l'analisi delle percezioni dei vari manager e delle caratteristiche del contesto d'interazione in cui le relazioni si svolgono. A tal fine, la teoria economica **sul valore dovrà integrarsi con i contributi provenienti da discipline, quali la psicologia organizzativa e la sociologia**. Si dovrà prendere a riferimento i processi di valore considerati critici nel business to business, quali: la creazione, la comunicazione, l'appropriazione, la misurazione, e un quinto processo emergente, la rappresentazione del valore, individuandone le implicazioni all'interno delle relazioni e le possibili strategie relazionali **value-based** finalizzate alla loro gestione. **L'approccio dovrà essere il più possibile olistico, multidisciplinare e orientato in senso pratico;**
- essendo fortemente espresso il ruolo di **“relation-ship”**, questo **NON PUÒ E NON DEVE** essere scambiato o frainteso come **“opportunità di inserimento lavorativo”**; pertanto l'azione dell'Associazione **NON PUÒ ESSERE ASSIMILATA** ad una sorta di ufficio di collocamento lavoratori e/o agenzia per il lavoro e/o agenzie di somministrazione e/o di agenzie interinali e/o agenzie di intermediazione e/o agenzie di ricerca e selezione del personale e/o agenzie di supporto alla ricollocazione professionale e/o agenzia per le politiche attive del lavoro, ecc.;
- potrà attivare forme di tirocinio [visti i ruoli: stagista/tirocinante, soggetto ospitante (azienda, ente pubblico, organizzazione non profit, etc.), soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l'impiego, centro di formazione, etc.) – abbiamo questi 3 soggetti che danno vita a quello che talvolta viene definito (impropriamente) “contratto di stage”, ovvero una convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante che contiene anche il piano formativo condiviso con lo stagista. Il termine “contratto” non deve però confondere. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro vero e proprio e lo stagista non sarà retribuito con una busta paga, così come accade per qualunque altro lavoratore dipendente];
- qualora l'aderente (socio/artista/collaboratore/studioso/partner/volontario/cooperante/atleti/ sportivi, ecc.), sia già dipendente di altri enti, e, constato che versi già i contributi alle relative casse di previdenza, questi, risulta già in regola sotto l'aspetto contributivo (fatto salvo casi sporadici per i quali si predisporranno eventuali contributi spese e/o forme contrattuali alternative con ritenute d'acconto);
- a seconda dei casi, ai singoli partecipanti dei progetti, se rientranti nelle fattispecie previste dalle norme, l'aderente possa risultare esente dal pagamento ai fini ENPALS o altro Istituto di Previdenza, in special modo nelle attività a valenza dilettantistica prevalente. Oppure in ottemperanza alle disposizioni normative ex art. 1, comma 188, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e art. 39, comma 8 ter, della Legge n. 222/2007 (di conv. del D.L. n. 159/2007) varrà, per i soci/collaboratori/partner/ecc., coinvolti se risultano essere soggetti rientranti nella seguente casistica: **“di età non superiore ai 18 anni; studente di età non superiore ai 25 anni; pensionato di età superiore ai 65 anni; lavoratore dipendente e pertanto già tenuto alla contribuzione previdenziale obbligatoria e/o lavoratore autonomo e iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria, nonché di partecipare alle esibizioni e/o spettacoli folkloristici e di tradizione popolare a titolo: gratuito e pertanto volontaristico e/o oneroso, nel limite di compensi annui comunque non eccedenti Euro 5.000,00”** (fatte salve successive modifiche o integrazioni legislative);
- nel caso l'aderente (socio/artista/collaboratore/studioso/partner/volontario/cooperante/atleta, ecc.) sia in disaccordo con le politiche associative **può dare immediate dimissioni**, rinunciando ai benefici artistici, intellettuali e relazionali, diretti ed indiretti fino a quel momento acquisiti;

E) ALTRI ENUNCIATI A CARATTERE GENERALE, particolarmente l'Associazione:

- conferma ed individua in seno alla stessa la figura del **“Direttore/Responsabile Artistico e sportivo” nella persona del Dott. Clorindo MANZATO** (socio fondatore), a tempo indeterminato, che potrà essere sostituito e/o coadiuvato e/o affiancato, nei casi d'impossibilità e/o nei casi di particolare attività di **P.R. (public relations)** e/o di **Relationship Value**, da personalità di spicco provenienti dal mercato dello spettacolo in genere, musicale-lirico-teatrale, sportivo, ecc. internazionalmente riconosciute;
- nell'individuazione del Direttore/Responsabile Artistico e Sportivo **affida, quale unico titolato, la sottoscrizione dei contratti artistici, sportivi, culturali, teatrali, ecc. per conto ed interessi dell'Associazione medesima;**
- **non può svolgere attività diverse da quelle statutarie, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, o di quelle accessorie che per loro natura sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi;**

- ammette l'eccezionalità delle attività **diverse secondarie e strumentali**, se necessarie al raggiungimento degli **obiettivi statutari**;
- **individua quale foro competente per derimere eventuali controversie quello di VENEZIA**;
- nella propria azione, intende perseguire prioritariamente **“un interesse pubblico”** e, pertanto, dovrà rappresentare sempre l'interesse di una collettività;
- per perseguire i **propri scopi può individuare alcuni soggetti privati** (*partner*) **fiduciari**, con compiti operativi per velocizzare ed attuare i progetti programmati;
- dovrà attuare senza riserve il **principio di reciprocità** tra i diversi soggetti coinvolti nei progetti, nella logica di una vera e reale partnership per una rete mutualistica di conoscenza e collaborazione;
- individua **la centralità della persona umana** (*Uomo e Donna*) **nella sua universalità artistica come “focus” di ogni decisione economica, sociale e culturale**;
- per i propri contratti di qualsiasi attività, siano preferibilmente perfezionati mediante “scrittura privata” **con lettera secondo l'uso del commercio** (*ad esempio il concetto già ribadito dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.*);
- **vigila sulle diverse attività e sui soggetti tra loro concorrenziali** che creino una pratica illegale di distorsione dell'andamento del mercato, nonché **evitare il formarsi di poli o aggregazioni dominanti con una evidente attività di comunicazione ingannevole e pratica di concorrenza sleale**;
- stimola la partecipazione dei progetti ad **organismi stranieri multietnici**, rivolti all'integrazione multiculturale delle popolazioni straniere;
- **provvede alla gestione** di ogni spazio idoneo alla divulgazione e realizzazione di eventi culturali, turistici di promozione e valorizzazione dei territori;
- stimola l'incentivazione dei **progetti di pubblica utilità**, intesi come interventi di carattere straordinario, che prevedono l'inserimento di persone disoccupate in imprese private, con contratto di lavoro a tempo determinato, per svolgere – per conto del Comune o di altra Pubblica Amministrazione, alcuni lavori socialmente utili;
- **promuove la solidarietà e utilità sociale**, intesa come **integrazione delle “diversità”** (*di qualsiasi natura siano esse, etniche, religiose, culturali, con progetti speciali di tipo sociale a sostegno delle famiglie italiane e straniere e/o miste ecc.*), nonché stimolando la **parità di genere nella società**;
- converge in spazi ed incontri attività ed organizzazioni **che promuovono i diritti civili, diritti umani, attività di antimafia e lotta alla criminalità, difesa dei consumatori, solidarietà sociale e difesa dell'ambiente**;
- allestisce spazi con mezzi ed attrezzature dedicate ad essere punti d'incontro utili **all'aggregazione sociale, sportiva, culturale e formativa**;
- sarà un **incubatore** di giovani imprese, nonché aree di servizio per attività culturali, sportive e non solo;
- si pone come riferimento per imprese e cooperative culturali, creative e sociali;
- attiverà i corsi di sostegno e specializzazione extra scolastici per il sostegno della vita sociale e civile;
- promuoverà i percorsi di formazione e didattica che valorizzano le diverse formule di comunicazione e linguaggio;
- parteciperà ad azioni, **crowdfunding, fundraising** ed altre formule di raccolta fondi, economie e vantaggi;
- si adopererà **ed incentiverà acquisti per se e per altri su mercati secondari e da mercatini hobbistici dell'USATO** (*ad esempio acquisti materiali: attrezzature, macchinari, libri, apparecchi elettronici, ecc.*);
- nella propria azione economico-finanziaria favorirà le forme di interscambio, chiamate storicamente **“BARATTO”**, anche nei confronti dei propri aderenti;
- favorirà ed erogherà **donazioni ad Enti/Istituti religiosi/altri con finalità socio assistenziali**;
- parteciperà alle spese **per sostegno ed avvio START-UP in paesi via di sviluppo** (*similmente vedi DPR 117 del 2017 enti del terzo settore art. 5 Attività di interesse generale 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;" fatti salve successive modifiche o integrazioni*) ;
- finanzia **progetti di aiuto alle FAMIGLIE STRANIERE** (*esempio ECUADOR, ecc.*);



Associazione Sportiva, Artistica, Culturale, Teatrale Europea - ASD

Sede Via Cavour (ex distilleria/zuccherificio Montesi) n. 30 P.T. - 30014 Cavarzere (città metropolitana di VENEZIA)

C. F. 91014390271 - P.I. 03619370277 - data prima costituzione 01.06.2002

nuovo statuto registrato ad Adria (RO) n. 263 serie 3 del 14.03.2022

cell.: +39.335.5802076 e-mail: associazione-mistral@libero.it PEC: venice-mistral@pec.it sito: www.venice-mistral.org
contabilmente assoggettata alla Legge 16 Dicembre 1991, n. 398 (GU n. 295 del 17/12/1991)

MODULO D) Modalità Svolgimento Attività / Contributi Spese

Che cosa significa "Associazione"? È un gruppo di persone fisiche riunite ed organizzate per conseguire uno scopo comune, consistente in un fine altruistico o in un vantaggio per gli associati (che può essere ad es. sportivo, assistenziale, sociale, culturale, artistico, musicale, politico, ecc.).

La natura principale dell'Associazione **Mistral** risponde pienamente al dettato costituzionale di cui all'Art 18 (I cittadini **hanno diritto di associarsi liberamente**, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare) che fondamentalmente rende Libera la forma associativa e le politiche d'indirizzo che gli aderenti decidono di attuare nonché al principio costituzionale di sussidiarietà enunciato nell'Art. 118 «.....Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà».

L'Associazione, quando coinvolta con vari soggetti pubblici e/o privati, in particolari progettualità, rilascia accordi di collaborazione/partnership/convenzioni/protocolli d'intesa/accordi di programma o quadro, ecc.

Potrà essere un contenitore/fornitore di idee e di servizi a carattere e contenuti che prevalentemente rientrano sei settori:

- culturali, storici, artistici, spettacolistici, didattico-formativi, lirico-musicali-corali-orchestrali-teatrali, ludico-ricreativi, sportivi, promozionali-comunicativi, valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, pubblica utilità, promozione sociale, filantropici, aiuto all'indigenza, al mutuo soccorso (sostegno), valorizzazione dei prodotti agroalimentari della tradizione italiana, opere intellettuali e dell'ingegno umano di qualsivoglia genere, ecc.

coadiuvati da varie azioni:

- di studio, di apporto delle conoscenze storico-artistiche, di sviluppo, di idee, di strategie, di preparazione programmi musicali, di ricerche musicologiche, di reperimento del materiale musicale di pubblico dominio e non (spartiti), per eventuali traduzioni di testi in multilingue, per la ricerca degli artisti, per la predisposizione di programmi didattico/formativi, per l'individuazione di metodologie per l'approccio sportivo infantile, di attività ludiche e ricreative in genere, di individuazione di opportuni format promozionali-comunicativi, di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di pubblica utilità, di promozione sociale, di stimolo alla filantropia, di aiuto all'indigenza, di mutuo soccorso, che sono frutto di opere intellettuali e dell'ingegno umano di qualsivoglia genere, ecc.;

Nella realizzazione della progettualità messa in atto dagli accordi succitati la **Mistral**, quale soggetto No-Profit, mette a disposizione il proprio know-how prestato dai propri aderenti (soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti, ecc.), e ne provvede pertanto alla gestione e realizzazione secondo i limiti prestabiliti e concordati, particolarmente attivando ed aderendo a rapporti relazionali paritetici non subordinati, reciproci e mutualistici PERTANTO, negli accordi con i vari soggetti (pubblici e/o privati) si prediligono i rapporti istauratesi di partnership paritetica con superaddittività - del partenariato bilaterale - di cooperazione - di raggruppamento - di condivisione delle P.R./relation value, per un volontariato sussidiario.

la nostra MISSION: **attuare, attivare, provvedere, costituire, convergere, istruire, strutturare, programmare, progettare, aggregare, pubblicare, redigere, coordinare, sviluppare, concretizzare, incentivare, ideare, realizzare, circuitare, commercializzare, produrre, distribuire, mediare, gestire, collocare, promuovere, sostenere, divulgare, erogare, partecipare, salvaguardare, tutelare, stimolare, valorizzare, favorire, proporre, istituire, rievocare, supportare** ogni iniziativa attinente:

- la promozione di eventi di pubblico interesse ed utilità varia, che si pongano quale obiettivo quello di arricchire, in generale, il tessuto culturale, musicale, religioso, educativo, formativo, ambientale, sportivo, sociale e turistico del paese, ecc.;
- la valorizzazione della condizione musicale giovanile;
- la ricerca degli artisti, anche in veste di "talent scout", attinenti a qualsiasi disciplina ed arte (fotografiche, storiche, archeologiche, figurative, scultoree, architettoniche, coreutiche, lirico, musicali, teatrali, dello spettacolo, ecc.);
- permettere di acquisire titoli artistici e/o professionali di altra natura, personali, utili alla carriera artistica dello sportivo/musicista/artista/ecc.;
- contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche a favore delle diverse fasce di età;
- accrescere il prestigio e l'immagine della POLIS (Città) nell'interesse collettivo;
- riqualificare le strutture e spazi esistenti nella città attraverso un insieme di progetti culturali ed artistici, riconoscibili e significativi;
- la realizzazione di progetti culturali lirico, musicali, corali, orchestrali, sportivi, formativi, didattici, ecc.;
- favorire i rapporti di partenariato tra le varie realtà associative territoriali nazionali ed europee;
- la redazione di progetti di comunicazione e marketing territoriale per le attività di spettacolo e turistiche;
- la gestione della comunicazione intendendo la preparazione dei comunicati stampa, l'inserimento nei social, l'invenzione di particolari format promozionali/pubblicitari, interviste, comunicazioni radiotelevisive, su stampa ed affissioni, l'individuazione dei "testimonial adatti a sostenere l'evento", l'attività di P.R. (Pubbliche Relazioni) ed ogni altra iniziativa in tal senso mirata a diffondere il messaggio associativo delle varie manifestazioni;
- l'assistenza storico culturale, tecnica ed artistica, consulenza amministrativa;

- gli **acquisti e prestiti vari** (noleggi) di materiali musicali e di scena (spartiti, trascrizioni, legghi, strumenti musicali, server luci ed audio, scenografie, sedie, costumi, ecc.);
- gli studi **scientifici e/o artistici preparatori di un evento**;
- l'organizzazione di **laboratori musicali**, master teatrali, lezioni individuali per l'avviamento e/o la verifica attitudinale di strumenti musicali, ecc.;
- Le **esposizioni, mostre, expo e fiere** che valorizzano arte, cultura, creatività internazionale e le attività produttive del territorio e non solo *(ad esempio si prendano le APS (associazioni di promozione sociale) che data la loro meritevolezza delle finalità perseguite come attività sociale possono essere localizzabili in tutte le parti del territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale, e in qualunque fabbricato, prescindendo dalla destinazione d'uso edilizio ad esso impressa specificamente e funzionalmente dal titolo abilitativo, come disciplinate dall'art. 71, D.Lgs. n. 117/2017, e stabilito dal Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 giugno 2020, n. 3803)*;
- l'organizzazione di **laboratori ludici/sportivi** per la verifica dell'attitudine giovanili delle varie discipline sportive, ecc.;
- valorizzazione delle discipline sportive con particolare attenzione alla storia della cultura sportiva i benefici psicosomatici e fisici, alla nascita degli sport individuali e di gruppo (come azione di socialità e comunanza di scopo) particolarmente l'individuazione delle metodologie per l'**approccio sportivo infantile e delle persone anziane**;
- la **diffusione della grande cultura storica della marineria italiana e della repubblica marinara di Venezia**, della marineria templare in veneziana, delle passioni sportive per l'uso delle vele (**una antica prassi di movimentazione energica a zero impatto ambientale**), il valore ed il rispetto del mare e di ogni sua forma di vita, la nomenclatura velica e marinara, ecc.;
- valorizzazione del **patrimonio immobiliare pubblico** particolarmente quello dove è stata verificata ed accertata positivamente l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, facendo proprie le finalità programmatiche, ideologiche e normative contenute nel **Codice dei contratti pubblici (ex D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ora D.Lgs 26 del 2023 nuovo codice dei contratti)** **sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato** *(ex Dispositivo dell'art. 151 Codice dei contratti pubblici: 1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. 2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. 3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)* aderendo al nuovo **"sentire pubblico"** come evidenziato dal seguente documento programmatico: << Dopo la pandemia nel Mondo non sarà più come prima. Tocca a noi progettare la ricostruzione della "SOCIALITA' E DEL RUOLO ARTISTICO CULTURALE NEL MONDO". Oggi abbiamo l'opportunità di contribuire a ridisegnare il mondo per noi e il prossimo. "Consapevolezza sociale, artistica, culturale, civile ed ambientale" è strada indicata da mettere al centro di ogni decisione politica e di tutti i processi decisionali, come vera occasione di ripresa economica e del vivere nuovo per un rinascimento delle coscienze. Oggi la proposta urgente e opportuna è dare attenzione a idee e progetti che declinano le attività private con responsabilità sociale e civile, efficace strumento **per risolvere i problemi di persone, aziende ed ambiente**. Tale percorso identifica un valore che accomuna com'è l'attenzione e il prendersi cura di arte, cultura e creatività che accomunano passione e lo stare bene insieme, oltre ogni diversità. E' il momento delle scelte ambiziose, anche coraggiose. Sono oltre 50.000 beni culturali sui quasi 110.000 censiti nella "Carta del Rischio del patrimonio culturale" in condizione di abbandono o di mancata e parziale fruizione. Quasi il 60% degli immobili pubblici (stimati da ISTAT nel 2016) verte in condizioni di grave sottoutilizzo, senza redditività economica, sociale, culturale. Vuoti urbani, detrittori territoriali, piuttosto che risorse in potenza. Di fatto possiamo dire che ogni bene pubblico sovradimensionato per la domanda della città, per la destinazione d'uso e per l'attività primaria in esso realizzata, possa essere considerato sotto utilizzato, costoso, senza o poca redditività economica, sociale e culturale. La situazione viene spiegata bene da **Franco Milella, della FONDAZIONE FITZCARRALDO**: == In Italia la difficoltà di operare cambiamenti significativi di scenario tra le maglie stringenti di normative, fortemente ispirate da questo principio "mercataista", ha fortemente contribuito a definire i contorni di quella fotografia di struggente abbandono e sottoutilizzo dei beni pubblici per attività culturali. Una condizione diffusa in tutto il Paese, che chiede riscatto, restituzione di valore d'uso alle comunità, addensamento di riusi culturali e sociali innovativi, per dare qualità urbana e territoriale alle popolazioni e finalmente comprendere che nessun bene pubblico può aver valore se non è riconoscibile ed appartiene alla comunità di cui è Bene. Occorrono logiche fiduciarie, generative, sperimentali nel riuso del patrimonio pubblico, ed una normativa che faciliti queste logiche. Per questo, il pregio del terzo comma dell'art. 151 è, in primo luogo, la straordinaria assenza di un significato tassonomico-prescrittivo della norma. E' una "norma aperta che potrà man mano riempirsi di contenuti applicativi specifici sulla base dell'esperienza e delle buone pratiche" come è scritto nella Circolare esplicativa del giugno 2016 dell'ufficio legislativo del MIBACT. Una qualità ulteriore è la comprensione che si debba promuovere processi di valorizzazione del Patrimonio culturale della Nazione con forme dedicate e semplificate di partenariato pubblico privato. Negli ultimi dieci anni i PPP (Partenariato Pubblico Privato) attivati in Italia sono in tutto 22, contro i 357 del Regno Unito, i 151 della Francia, i 93 della Germania. La svolta è la natura del PPP, non disciplinata rigidamente come nelle forme ordinarie riconosciute dal Codice dei contratti ed appalti pubblici (artt.180 e segg. D.Lgs 50/2016 e ssmmii) ma aperta a qualsiasi contenuto in cui il partner pubblico ed il partner privato possano concorrere, ciascuno per il proprio ruolo e competenze, in un processo di valorizzazione del patrimonio culturale. E' insieme il riconoscimento che i soggetti pubblici e i soggetti privati possano concorrere a processi collaborativi fondati sull'Interesse Generale e non solo articolarsi su processi di scambio "mercataista", su concessioni esclusive di sfruttamento economico del Bene in cambio di opere di recupero. E' naturalmente più facile se le finalità delle azioni di restituzione di valore sono esplicitamente culturali e/o di innovazione sociale. == P.S.P.P. Partenariato Speciale Pubblico Privato: Il Decreto Semplificazioni 2020 ha introdotto una modifica del Codice dei Contratti pubblici nella parte che riguarda le forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale. In particolare, la norma interviene sul **comma 3 dell'art. 151 del Codice**, il quale attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. Adesso, con la modifica introdotta dal DL Semplificazioni, tale facoltà è conferita allo Stato, ma anche alle Regioni e agli altri enti territoriali. Una prima esperienza di PSPP è stata applicata a Bergamo dalla compagnia Teatro Tascabile di Bergamo TTB evoluta in cooperativa culturale grazie all'affianco di Fondazione Fitzcarraldo e in sinergia con ANCI. [>>> https://www.fitzcarraldo.it/](https://www.fitzcarraldo.it/)>>> La **valorizzazione del patrimonio immobiliare**, con la presenza attiva in loco di personale volontario, di fiducia e gradito alle parti, che preventivamente interpellato si sia reso disponibile a partecipare ciò al fine di garantire la custodia, la guardiania, la vigilanza per la salvaguardia dei beni comuni, gli info point di tipo turistico, la guida e l'informazione dei valori storici, montaggio e smontaggio allestimenti scenotecnici, facchinaggio carico e scarico, trasporti materiali, nonché la manutenzione degli immobili con lavori di pulizie, impiantistica, edilizia, allestimento, che si rendessero necessari all'occorrenza, ecc.;
- l'attività di collaborazione e **partenariato con Enti Pubblici** per la rivitalizzazione di ambienti e strutture dedicate alla cultura e animazione creativa perseguendo il **Partenariato Speciale Pubblico Privato**;
- promozione e valorizzazione dei **beni di cui al "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"** Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ai sensi dell'articolo 10 (... riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore) della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- l'incentivazione dei **progetti di pubblica utilità**, intesi come interventi di carattere straordinario, che prevedono l'inserimento di persone disoccupate in imprese private, con contratto di lavoro a tempo determinato, per svolgere – per conto del Comune o di altra pubblica amministrazione, alcuni lavori socialmente utili;
- la **promozione della solidarietà e utilità sociale**, intesa come **integrazione delle "diversità"** (di qualsiasi natura siano esse, etniche, religiose, culturali, con progetti speciali di tipo sociale a sostegno delle famiglie italiane e straniere e/o miste ecc.) nonché stimolando la **parità di genere nella società**;
- di stimolo alla **filantropia** quale insieme di tutte quelle iniziative private, di tipo economico e non solo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone o al raggiungimento di obiettivi di interesse generale perseguendo ed attuando l'amore verso il prossimo, come disposizione d'animo e come sforzo operoso di un individuo o anche di gruppi sociali a promuovere la felicità e il benessere degli altri e nella rivendicazione illuministica di diritti uguali per tutti gli uomini fratelli (*liberté, égalité, fraternité all'insegna della Rivoluzione Francese*);

- di aiuto all'indigenza, con sostegno a progetti di solidarietà per l'aiuto alle famiglie in difficoltà, **soprattutto incentivando la banca del cibo**, ecc.;
- il sostegno, ausilio e supporto a **progetti di mutuo soccorso di altri enti**, in quanto si rifanno al principio costituzionale di sussidiarietà (che impone allo Stato e agli altri soggetti pubblici di favorire l'iniziativa autonoma dei cittadini nell'interesse generale) individuando le organizzazioni civiche come referente primario e privilegiato nello svolgimento di **attività di interesse generale**. *[si ricorda che le attività prestate dalle società di mutuo soccorso si sostanziano esclusivamente nelle seguenti: erogazione – anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale – di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia, inabilità temporanea o permanente e invalidità al lavoro; erogazione – anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale – di sussidi per spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici; non possono svolgere attività di impresa. Alle società di mutuo soccorso si applicano in primo luogo le disposizioni della legge 381/8 del 1986, in subordine quelle del codice del Terzo settore ed in via residuale la normativa del codice civile.];*
- favorire la partecipazione dei progetti ad **organismi stranieri multietnici**, rivolti all'integrazione multiculturale delle popolazioni straniere;
- realizzare, sostenere, incentivare e supportare **ogni opere intellettuale e dell'ingegno umano di qualsivoglia genere**, ecc.;
- la **gestione di teatri, auditorium, arene, ecc.**, ed ogni spazio idoneo alla divulgazione e realizzazione di eventi culturali, musicali, teatrali, artistici, di spettacolo e sportivi in quanto il teatro è un veicolo educativo/formativo, è uno strumento di utilità sociale, e il contenitore di un linguaggio pluri-artistici e multifunzionali, ecc. *(come enunciato dalla Legge 175/2017 e ss.mm.ii.)*, è un grande strumento di **“comunicazione”** e come tale va gestito e pensato;
- provvedere alla **firma di cartelloni teatrali come azione intellettuale di direzione artistica**;
- la **ricerca di nuovi paradigmi/archetipi (modelli di riferimento) sociali, gestionali, culturali e filosofici**;
- favorire particolarmente l'attività no-profit di tipo artistico, culturale, turistico, ecc., in quanto questa stimola la filiera coinvolta nei progetti, creando di fatto una ricaduta economica secondaria su un determinato territorio, dove diversi studi di settore hanno dimostrato che un investimento di 1 euro nella buona gestione delle iniziative teatrali, ha una ricaduta di 4 euro sul territorio, dove i termini economici riflettono l'impatto nell'industria del **turismo teatrale che mette in moto una transumanza umana**;
- valorizzare e riscoprire la **tradizione delle “botteghe artigianali – corporazioni delle arti e dei mestieri”** particolarmente per il recupero della manualità umana e delle lavorazioni pre-industriali;
- la ricerca storica delle tradizioni popolari locali, regionali, nazionali mediante la riscoperta e valorizzazione delle culture tradizionali paesane con particolare attenzione a quelle Venete e delle tradizioni regionali italiane;
- la **vigilanza sulle diverse attività e dai soggetti tra loro concorrenziali** che creino una pratica illegale di distorsione dell'andamento del mercato nonché evitare il formarsi di poli o aggregazioni dominanti;
- la **traduzione di testi in multilingue** delle relazioni accompagnatorie alle manifestazioni/eventi;
- la **gestione di siti web per la pubblicazione e vendita degli eventi all'uopo organizzati**;
- l'**erogazione borse di studio e/o borse lavoro**;
- l'attivazione di spin off per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione delle idee artistico culturali teatrali.
- la **promozione della Libertà di accesso alla cultura**;
- la **promozione della Libertà di ogni forma associativa e le politiche d'indirizzo che gli aderenti decidono di attuare**;
- la **promozione della libertà di manifestazione del pensiero o libertà di coscienza**;
- la **conoscenza e diffusione della “Costituzione Italiana”** ed i dettati ivi contenuti come afferenti ed obbligati ai fini del raggiungimento:
 - dell'Art. 9 «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»;
 - dell'Art. 18 «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.»;
 - dell'Art. 21 «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume»;
 - dell'Art. 33 «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.....»;
 - dell'Art. 118 «.....Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà»;
- la **conoscenza e diffusione della “risoluzione ONU in assemblea generale nella sua terza sessione n. 219077° - Parigi 10.12.1948”** ed i dettati ivi contenuti come afferenti ed obbligati ai fini del raggiungimento:
 - dell'Art. 1 «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».
 - dell'Art. 19 «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»;
 - dell'Art. 27 «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici» ed «Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore».
- la **conoscenza e diffusione della “Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Roma, 04.XI.1950 (ratificata dall'Italia con Legge 4 agosto 1955, n. 848)”** ed i dettati ivi contenuti come afferenti ed obbligati ai fini del raggiungimento: dell'Art. 10 - Libertà di espressione, dell'Art. 11 - Libertà di riunione e di associazione e ss.mm.ii (Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Parigi, 20.III.1952 - Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione Strasburgo, 16.IX.1963 - Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte Strasburgo, 28.IV.1983 - Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Strasburgo, 22.XI.1984 - Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Roma, 4.XI.2000 art1 Divieto generale di discriminazione - Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze Vilnius, 3.V.2002 - Protocollo n. 16 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Strasburgo, 2.X.2013);
- la **conoscenza e diffusione del “Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stipulato a Roma nel 1957”** ed i dettati ivi contenuti come afferenti ed obbligati ai fini del raggiungimento del: «**TITOLO XIII CULTURA** Articolo 167 (ex articolo 151 del TCE) 1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: - miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, - conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, - scambi culturali non commerciali, - creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. 5.».
- la **conoscenza e diffusione della “Convenzione UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, istituita a Parigi 4 novembre 1946) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge n. 167 del 27.09.2007”** ed i dettati ivi contenuti;
- la **conoscenza e diffusione della “Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge n. 19 del 19.02.2007”** ed i dettati ivi contenuti;

Per quanto attiene al coinvolgimento dei propri **aderenti (soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti, ecc.)**, dell'Ass. **Mistral**, nei vari progetti, la partecipazione degli stessi dovrà essere sempre **“libera, volontaria, gratuita”** dichiarandosi di avere già altre entrate proprie di sussistenza, e/o essendo già lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di altri organismi in rapporto di esclusività, quindi, esclusi da ulteriori versamenti contributivi perché rientranti nella tipologia permesse ed ammesse, avendo pertanto nel rapporto associativo come contropartita, **l'appartenenza e la partecipazione ai rapporti relazionali dell'Associazione, all'appagamento spirituale e l'acquisizione di titoli artistici/tecnici/specialistici utili alla propria carriera personale.**

Ogni attività attuata dalla Mistral, che comporti “opere intellettuali” dai propri aderenti soci/artisti/collaboratori/studiosi/ partner/cooperanti/atleti, ecc., queste devono intendersi tutelate dalla legge come opere i cui diritti sono vantati ad uso esclusivo dell'associazione, che qualora lo ritenga può rilasciare liberatoria;

Per i progetti **suggeriti/proposti/inventati** da terzi, anche intendendo quelli proposti dai propri **aderenti (soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti, ecc.)**, a richiesta, l'Ass. Mistral, se coinvolta e valutata l'opportunità, se ne assumerà l'incombenza nonché il ruolo principale di **“front-organization”** attivando tutta la sua struttura a supporto dei progetti. In questi casi, i rapporti di **partnership/partenariato/cooperazione** si intendono **“atipici”** cioè finalizzati alla valorizzazione della comune e sociale attività artistica, culturale, solidaristica, teatrale, ecc., particolare della **“Mission”** associativa in regime di relazione **“condivisa paritetica non subordinata e reciproca”**. L'attività di “volontariato” non esime che la partecipazione debba essere seria, di condivisione con i vertici associativi, fondata su principi di riservatezza, autorevolezza e trasparenza, improntata in una etica di responsabilità, per svolgere tutte quelle attività e funzioni che rendono più **efficiente, efficace e presente, la comune opera di divulgazione culturale**, attraverso diverse azioni ed iniziative siano esse di: promozione, comunicazione, assistenza culturale, tecnica ed artistica, sportiva, consulenza amministrativa - mediante la messa a disposizione di ogni propria capacità e/o conoscenza che sia riconducibile all'opera dell'ingegno umano, ecc., durante le manifestazioni all'uopo programmate. Salvo diversi accordi tra le parti e/o vincoli normativi, i vari proponenti, collaboratori della Mistral, di norma, partecipano a proprio rischio d'impresa alle varie iniziative (**intendendo come “rischio d'impresa” unito al termine “volontario” la condivisione di interessi reciproci a sfondo sociale e culturale e non certo la tipica sudditanza propria di una vocazione religiosa**). Particolarmente sono consapevoli che il loro investimento e coinvolgimento nei vari progetti, consta nella messa a disposizione dell'associazione di propri e personali benefit diretti ed indiretti provenienti dal proprio patrimonio di cui la propria sfera privata e personale in disponibilità autonoma ed individuale, nella misura non eccedente il **60%**, prendendo a riferimento un eventuale costo analogo e/o assimilato ad un potenziale e possibilista mercato reale (*cioè parametrato e stimato che tenga conto degli eventuali indici economici di sviluppo e/o recessione, nella presenza di lobby e/o riserva territoriali, concorrenze sleali, ogni distorsione del mercato che vanifichi di fatto, il concetto di libero mercato e libera partecipazione, ecc.*) e/o da contratti nazionali di categoria e/o da prezzari regionali e/o pubblici o da altro soggetto riconosciuto dal mercato medesimo;

Non essendo i presenti rapporti associativi di collaborazione e partnership **riconducibili alla tipologia “professionistica”**, inteso come percettori di reddito per una attività autonoma con corresponsione economica di prestazione lavorativa in chiamata subordinata, **nessuno degli aderenti può rivendicare il diritto all'equo compenso** in quanto **non sussistono i presupposti di rapporti subordinati**;

Il **“front-organization”** provvederà al management generale compresa la gestione economica generale delle iniziative mediante pagamenti e/o riscossioni di eventuali somme qualora presenti. **Nella ragione che anche l'associazione contribuirà al rischio d'impresa, in seno alla gestione economica dei singoli progetti, provvederà a sostenere il costo di eventuali rimborsi oppure la restituzione per gli anticipi economici messi a disposizione nelle varie attività, con somme necessarie per far fronte alle spese vive siano esse per i trasferimenti (con auto propria o altro mezzo pubblico o privato), vitto ed alloggio per trasferte, acquisti vari per materiali musicali (strumenti, libri, spartiti, ecc.), sportivi, spese telefoniche ed internet, spese postali, materiali di cancelleria, studi e pubblicazioni scientifiche e/o artistici preparatori, e/o altra spesa che si rendesse necessaria all'uopo auto-certificata e/o presentando le varie ricevute, che ogni singolo collaboratore sarà costretto direttamente e/o indirettamente a sostenere e/o che abbia personalmente anticipato per le varie iniziative nelle quali risulti coinvolto e, se del caso, prevedere eventuali rimborsi spese in denaro e/o contratti di resa con ritenuta d'acconto e/o con voucher e/o coupons e/o buoni acquisti, carburanti, tickets pasti/restaurant, supermercati, e/o con gettoni di presenza, fringe benefit, ecc.;** *[eventuali rimborsi e somme rilasciate dall'associazione risulteranno escluse dal pagamento IRPEF (ai sensi del DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni); non saranno assoggettabili ad IVA non essendo il collaboratore/volontario un soggetto passivo d'imposta e non essendo in atto prestazioni assimilabili a “professionali” intese come afferenti e percettori di compensi a seguito di attività “principale per il sostentamento economico personale” (ai sensi del DPR 633/72 e successive integrazioni e modificazioni). Anche l'eventuale durata salutaria delle relazioni non può definire e/o instaurare e/o vantare natura lavorativa subordinata o parasubordinata di qualunque genere. Inoltre, per le attività prestate in regime di “cooperazione” essendo di natura collaborativa, l'Associazione sarà esente da adempimenti di natura previdenziale].*

Si evidenzia particolarmente che:

- la partecipazione del singolo **aderente (socio/artista/collaboratore/studiose/partner/volontario/cooperante/atleti, ecc.)**, ai vari progetti, essendo questa un'azione comune di cooperazione, implica, da parte dello stesso il **proprio personale rischio e coinvolgimento diretto** nello svolgimento delle varie azioni a favore dell'Associazione;
- con la formula del **silenzio assenso** del partecipante, implicitamente lo stesso, rilascia accettazione e dichiarazione che il rapporto è stato definito di comune accordo, e reso in regime di volontariato per una Associazione no-profit e comunque al fine di acquisire **titoli artistici, didattici, sportivi, specialistici, ecc.**, utili alla carriera del partecipante (*da intendersi come investimento di crescita personale*);
- qualora l'eventuale crescita personale professionale ed artistica sia dovuta al **Potere Relazionale** acquisto in virtù dell'apparentamento con l'Associazione, la stessa si riserva di **attivare dei contratti di rappresentanza all'interno del territorio della Regione Veneto**. Detti rapporti saranno definiti e stipulati a parte, alla bisogna, sempre e comunque di comune accordo;
- l'**aderente (socio/artista/collaboratore/studiose/partner/volontario/cooperante/ecc.)**, dovrà essere direttamente responsabile del **proprio stato finanziario, attinente la propria sfera privata e riguardante la sua condizione patrimoniale**, sollevando l'Associazione da qualunque responsabilità fiscale e patrimoniale diretta e/o indiretta connessa all'attività instauratasi;
- il rapporto così fatto è da intendersi pertanto attività **NON subordinata, NON para-subordinata, NON principale, NON professionale e NON esclusiva** sempre e comunque intesa a carattere temporaneo non continuativo;
- **NON saranno in atto prestazioni assimilabili a “professionali e/o di lavoro subordinato e/o attività d'impresa”** intese come afferenti e percettori di eventuali compensi da considerarsi **“principali al sostentamento economico personale”**;
- gli aderenti **soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/ecc.**, al momento della entrata in relazione tra le parti, implicitamente dichiarano, che il loro **stato economico di sussistenza viene garantito da entrate aventi incidenza economica principale derivanti da propri valori patrimoniali di diretta disponibilità familiare e/o provenienti da attività subordinate prestate ad altri soggetti** e che pertanto, l'“attività” eventualmente svolta non produce redditi, n'è somme assimilate agli stessi;
- Il rapporto di fatto, **risulterà una formula atipica**, collaborativa e di corollario alle attività solidaristiche, culturali, artistiche, sportive, ecc., proprie di ogni singolo individuo, **attinenti al suo tempo libero e proprio della sfera privata**;

- per i casi particolari di aderenti **soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontarii/cooperanti/atleti, ecc.**, non rientranti nelle varie tipologie di cui le presenti direttive/indicazioni, sarà valutata, di volta in volta, la condizione personale e se del caso prevedere eventuali rimborsi spese e/o contratti di resa con ritenuta d'acconto e/o con voucher e/o buoni spesa e/o coupons, per acquisti vari quali: carburanti, tickets pasti/restaurant, supermercati, e/o con gettoni di presenza, altri fringe benefit, ecc.;
- l'attività prestata, compresa quella di promozione, svolta dagli aderenti **soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontarii/cooperanti/atleti, ecc.**, in relazione alla "mission" associativa e della politica interna alla stessa, realizzata ed attuata attraverso i canali di "comunicazione permessi dalla legge" (radio, tv, internet con i vari social, ecc.) comporta di fatto una cessione dei diritti dell'immagine, del diritto d'autore e di rappresentanza da parte degli stessi;
- gli aderenti (**soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontarii/cooperanti/atleti, ecc.**), dovranno possedere requisiti di onorabilità e rispettabilità similmente ai dettami dell'ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 – ma, qualora rientrassero o si sentissero indentificati in uno o più delle sottoindicate situazioni, di farlo tempestivamente presente agli organi decisionali dell'associazione per essere eventualmente sollevati dai ruoli assegnati *(si ricordano qui di seguito: piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute <> che non sussistano nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2001 n.159, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 stesso Decreto <> di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza <> di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 D.Lgs. 50/2016 <> di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni <> di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità <> di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 D.Lgs. 50/2016 <> di non trovarsi in una situazione che possa determinare una distorsione della concorrenza, secondo quanto previsto dall'art. 67 D.Lgs. 50/2016 <> di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 <> di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione <> l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. <> di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che è decorso almeno un anno dall'accertamento definitivo della violazione e che va la stessa è stata rimossa <> di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/03/1999 n.68) <> di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale <> di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione <> Di aver valutato nella determinazione del ruolo svolto di tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione della prestazione da rendere, nel rispetto delle condizioni tutte previste da capitoli e/o convenzioni, ecc. <> che nel ruolo svolto, ecc., tutto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali <> dare prova di conoscere ed accettare il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture <> Di non aver omissa di denunciare all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, comma 1, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati di concussione e di estorsione (aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche in assenza di un procedimento, per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei reati medesimi; [N.B. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/06 devono dichiarare per conto di quali consorziati concorrano alla gara].*
- Nella **prospettiva relazionale dei mercati**, che ha portato nel tempo alla nascita del concetto di **valore delle relazioni, o relationship value**. Gli studi di marketing vengono riletti secondo il concetto di "valore delle relazioni" attraverso l'analisi delle percezioni dei vari manager e delle caratteristiche del contesto d'interazione in cui le relazioni si svolgono. A tal fine, la teoria economica **sul valore dovrà integrarsi con i contributi provenienti da discipline quali la psicologia organizzativa e la sociologia**. Si dovrà prendere a riferimento i processi di valore considerati critici nel business to business, quali: la creazione, la comunicazione, l'appropriazione, la misurazione, e un quinto processo emergente, la rappresentazione del valore—individuandone le implicazioni all'interno delle relazioni, e le possibili strategie relazionali **value-based** finalizzate alla loro gestione. L'approccio dovrà essere il più possibile olistico, **multidisciplinare e orientato in senso pratico**;
- Essendo fortemente espresso il ruolo di **"relation-ship"** questo **NON PUÒ E NON DEVE** essere scambiato o frainteso come "opportunità di inserimento lavorativo", pertanto l'azione dell'Associazione **NON PUÒ ESSERE ASSIMILATA** ad una sorta di ufficio di collocamento lavoratori e/o agenzia per il lavoro e/o agenzie di somministrazione e/o di agenzie interinali e/o agenzie di intermediazione e/o agenzie di ricerca e selezione del personale e/o agenzie di supporto alla ricollocazione professionale e/o agenzia per le politiche attive del lavoro, ecc. * **le relazioni e/o la partnership a supporto di un valore fisico da assumere, rientra nella proprietà matematica della SUPERADDITIVITA'**;
- L'associazione potrà attivare forme di tirocinio *[visti i ruoli: stagista/tirocinante, soggetto ospitante (azienda, ente pubblico, organizzazione non profit, etc.), soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l'impiego, centro di formazione, etc.) – abbiamo questi 3 soggetti che danno vita a quello che talvolta viene definito (impropriamente) "contratto di stage", ovvero una convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante che contiene anche il piano formativo condiviso con lo stagista. Il termine "contratto" non deve però confondere. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro vero e proprio e lo stagista non sarà retribuito con una busta paga, così come accade per qualunque altro lavoratore dipendente]*;
- nel caso l'aderente **socio/artista/collaboratore/studiose/partner/volontario/cooperante/atleti, ecc.**, sia in disaccordo con le politiche associative può dare immediate dimissioni, rinunciando ai benefici artistici, intellettuali e relazionali, diretti ed indiretti fino a quel momento acquisiti;
- Il foro per derimere eventuali controversie si dà atto sia quello di **VENEZIA**;

Qualora l'aderente **socio/artista/collaboratore/studiose/partner/volontario/cooperante/atleti, ecc.**, sia già dipendente di altri enti, e, **constato che versi già i contributi alle relative casse di previdenza, questi, risulta già in regola sotto l'aspetto contributivo (fatto salvo casi sporadici per i quali si predisporranno eventuali contributi spese e/o forme contrattuali alternative con ritenute d'acconto).**

La **Mistral** allora può risultare esente dal pagamento ai fini **ENPALS** o altro Istituto di Previdenza, ai singoli partecipanti ai progetti se rientranti nelle fattispecie previste dalle norme. Particolarmente in ottemperanza alle disposizioni normative ex art. 1, comma 188, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e art. 39, comma 8 ter, della Legge n. 222/2007 (di conv. del D.L. n. 159/2007) varrà, per i soci/collaboratori/partner/ecc., coinvolti se risultano essere soggetti rientranti nella seguente casistica: **"di età non superiore ai 18 anni; studente di età non superiore ai 25 anni; pensionato di età superiore ai 65 anni; lavoratore dipendente e pertanto già tenuto alla**

contribuzione previdenziale obbligatoria e/o lavoratore autonomo e iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria, nonché di partecipare alle esibizioni e/o spettacoli folkloristici e di tradizione popolare a titolo: gratuito e pertanto volontaristico e/o oneroso, nel limite di compensi annui comunque non eccedenti Euro 5.000,00”.

Si ricorda che sul sito www.venice-mistral.org è scaricabile lo schema regolante il rapporto atipico di collaborazione e partner della Mistral che sommariamente riporta quanto sopra evidenziato.



Associazione Sportiva, Artistica, Culturale, Teatrale Europea - ASD

Sede Via Cavour (ex distilleria/zuccherificio Montesi) n. 30 P.T. - 30014 Cavarzere (città metropolitana di VENEZIA)

C. F. 91014390271 - P.I. 03619370277 - data prima costituzione 01.06.2002

nuovo statuto registrato ad Adria (RO) n. 263 serie 3 del 14.03.2022

cell.: +39.335.5802076 e-mail: associazione-mistral@libero.it PEC: venice-mistral@pec.it sito: www.venice-mistral.org
contabilmente associata alla Legge 16 Dicembre 1991, n. 398 (GU n. 295 del 17/12/1991)

MODULO E) liberatoria e consenso all'uso immagine, opera intellettuale e riserva territoriale

Con la richiesta di adesione a **socio/artista/collaboratore/studioso/partner/volontario/cooperante/atleti, ecc.**, della MISTRAL, gli stessi **danno per autorizzato e consapevolmente accettato**, la cessione, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, ai sensi dell'art **10 e dell'art. 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n. 633** (Legge sul diritto d'autore) e della propria immagine, della propria opera intellettuale **Art. 2230 Codice Civile**, ed artistica, **limitatamente all'attività svolta all'interno dell'associazione**, inoltre per una eventuale riserva di rappresentanza territoriale, più precisamente:

- la trasmissione, la pubblicazione, l'elaborazione e la diffusione di qualunque materiale audio e video nel quale compare la propria "immagine" e/o il proprio "audio" e/o la propria "performance artistica" in diretta o differita sui canali TV in Chiaro e/o in Scuro, su internet quali social e siti di qualunque contenuto, pubblicazioni in e-book o cartacei ed ogni altro mezzo di comunicazione ammesso dalla legge;
- che il materiale audio e video che pregiudichi la dignità e il decoro della persona interessata non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato da qualunque archivio anche segnalando alla polizia postale eventuali violazioni;
- la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici, prendendo atto che la finalità della pubblicazione sarà di carattere informativo e divulgativo ad uso promozionale della "mission" associativa;
- **che il materiale non sarà utilizzato per finalità commerciali, escludendo qualsiasi uso a fini di lucro o la cessione a terzi, salvo diverso accordo da stipularsi a parte;**
- in considerazione delle circostanze che, il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell'Associazione o dell'interessato, **e pertanto si solleva la Mistral da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio e video;**
- per le finalità istituzionali della Mistral la cessione dei diritti esclusivi per ogni propria opera intellettuale, artistico musicale **realizzata, prestata o ceduta durante il periodo di adesione e/o per l'attività svolta per l'associazione**, anche dopo la cessazione del rapporto associativo;
- disponibilità per una eventuale riserva territoriale nella **Regione Veneto**, del potere di rappresentanza, dei propri aderenti, **durante il periodo di rapporto associativo**, ammettendo con questo che, l'eventuale crescita personale professionale ed artistica sia dovuta al **Potere Relazionale** acquisito in virtù dell'apparentamento con l'associazione stessa. **Detti rapporti saranno definiti e stipulati a parte, alla bisogna, sempre e comunque di comune accordo.** Nel caso il socio/collaboratore/partner/ecc. sia in disaccordo con le politiche associative può dare immediate dimissioni, rinunciando ai benefici diretti ed indiretti fino a quel momento acquisiti;
- confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto contenuto nel presente modulo.



Associazione Sportiva, Artistica, Culturale, Teatrale Europea - ASD

Sede Via Cavour (ex distilleria/zuccherificio Montesi) n. 30 P.T. - 30014 Cavarzere (città metropolitana di VENEZIA)

C. F. 91014390271 - P.I. 03619370277 - data prima costituzione 01.06.2002

nuovo statuto registrato ad Adria (RO) n. 263 serie 3 del 14.03.2022

cell.: +39.335.5802076 e-mail: associazione-mistral@libero.it PEC: venice-mistral@pec.it sito: www.venice-mistral.org
contabilmente assoggettata alla Legge 16 Dicembre 1991, n. 398 (GU n. 295 del 17/12/1991)

MODULO F) “PATTO DI PARTNERSHIP PARITETICA CON SUPERADDITIVITÀ - PARTENARIATO BILATERALE – COOPERAZIONE – RAGGRUPPAMENTO – CONDIVISIONE DELLE P.R./RELATION VALUE, PER UN VOLONTARIATO SUSSIDIARIO”

(esempio)

Due soggetti **A** e **B** sono presenti nel **tessuto sociale di una comunità** ognuno con la propria individualità e rete relazionale.

Si conoscono da tempo e rispettivamente si stimano e si rispettano non avendo mai avuto conflitti e apprezzando ognuno nei confronti dell'altro: **l'esperienza, l'onestà, la correttezza e la lealtà**.

Entrambi, singolarmente, senza saperlo, condividono un paradigma sociale basato in **valori filosofici dell'etica, dell'integrazione e sul ruolo culturale ed artistico come fulcro di sviluppo “armonioso” delle società**.

Il soggetto **A** è in possesso di una grande **rete relazionale** (dovuta anche alla sua valenza di “influencer”. Tali Relazioni sono intangibili, cioè non si possono misurare o valutare realmente, ma nelle relazioni pubbliche, l'intangibilità è spesso il nodo cruciale per il successo o ampliamento del mercato. In ambito anglosassone si parla di **relationship value**) e di **grandi capacità intellettuali** di “inventare” progetti culturali ed artistici. Tale peso **relazionale ed intellettuale** (immateriale ed intangibile), in un contesto mercantilistico e concorrenziale avrebbe un **valore ponderale, seppur stimato, economicamente molto elevato**;

Il Soggetto **B** è in possesso di una struttura organizzativa, di capacità amministrative, di P.Iva, fatturazione elettronica, firma digitale, pec, ecc. per ogni regolarità anche di ordine fiscale.

I due pertanto **non sono omogenei** essendo **A=privato** e **B=associazione**.

Il soggetto **A** “inventa un progetto”, frutto delle sue esperienze e competenze intellettuali, artistiche e relazionali.

Tale progetto a suo parere ha un grande potenziale culturale/artistico e valenza sociale essendo rivolto alla generalità della cittadinanza.

E' conscio che la realizzazione di tale progetto **abbisogna di una struttura organizzativa efficace ed efficiente**, non avendo lo stesso quella capacità e disponibilità strumentale e conoscenza normativa necessaria alla gestione e realizzazione dello stesso.

(N.B. il soggetto **A** può percorrere diverse strade per vedere realizzato il suo progetto: 1. diventare committente diretto, incaricando diversi soggetti alla realizzazione, finanziando interamente l'operazione, assumendone così un ruolo principale - 2. entrare in rapporto di partnership-cooperazione-raggruppamento con un altro soggetto per dividerne rischi e costi, perdendo la paternità e l'esclusività anche intellettuale dell'iniziativa).

Un giorno, casualmente, i due soggetti **A** e **B** si incontrano ed avviene che il soggetto **A** mette a conoscenza disinteressata e sommaria (*spiega*), al soggetto **B**, il suo progetto senza pretesa alcuna di vantare un ruolo di committenza.

Il soggetto **B** da un primo esame superficiale ritiene che il progetto sia una buona cosa e che tale va visto nel contesto di un interesse pubblico.

A chiede se **B** fosse interessato a condividere e partecipare nella realizzazione del suo progetto in termini **paritetici e reciproci**.

B valutate le finalità culturali, artistiche, sociali, in linea con la propria mission, accetta.

Da questo momento **A** e **B** entrano tra loro in “**RELAZIONE DIRETTA**”, cioè in una forma di **collaborazione/partnership/partenariato/cooperazione/raggruppamento/ecc., paritetica non subordinata e reciproca**, mantenendo singolarmente la propria individualità.

Particolarmente **A** cede a **B**, parte o tutto il diritto intellettuale del *progetto* (condizione “*sine qua non*” derivata dalla **CONDIVISIONE**), mettendo a disposizione anche tutta la propria rete relazionale, attivando una formula di **co-marketing**, condividendone pertanto rischi e benefici durante la realizzazione del progetto.

(N.B. la rete relazionale di **A**, la sua valenza culturale ed artistica, il suo progetto, si potrebbero quantificare economicamente, secondo un potenziale costo di mercato/competitivo in € 100.000,00. Entrando in relazione diretta con **B**, di fatto metterebbe **pari valore economico** potenziale e virtuale a beneficio di **B** che in ragione del rapporto di cooperazione rafforzato dall'azione di co-marketing, utile alla sua visibilità, tramite l'apparentamento con **A**, vede e soppesa che le nuove "relazioni" condivise, ecc., gli permetterebbero di fare un salto di qualità nel mercato artistico culturale assumendo un **nuovo peso valoriale**, con apertura di nuovi mercati e opportunità culturali/artistiche. Pertanto, scambi economici consistenti in **restituzione somme anticipate per l'azione di cooperazione e co-marketing**, rientrerebbero nel **rapporto normale, paritetico e reciproco di condivisione dei costi**. Se il soggetto **B** fosse una associazione, il beneficio ottenuto sarebbe **inimmaginabile e pertanto conveniente** sotto tutti i punti di vista anche se di fatto, lo scambio di relazione, lo si potrebbe assimilare ad una forma simile al **BARATTO** – in questi casi è influente che il soggetto **A** sia o meno socio di **B**. Certamente il ruolo di **A** sarebbe come avesse donato a **B**, una somma virtuale molto consistente pari ad € 100.000,00)

Particolarmente **B**, nella RELAZIONE con **A** mette a disposizione il proprio **know-how artistico ed intellettuale**, con le nuove **soft skills** (pensiero out of the box - ascolto attivo - learning agility - mentalità digitale - team working inclusivo - gestione della responsabilità – proattività - intelligenza emozionale - capacità di reazione - pensiero analitico – ecc.), se ne assumerà l'incombenza organizzativa nonché il ruolo principale di **"front-organization"** attivando tutta la sua struttura a supporto del progetto in un senso estremamente professionale (conoscenza e responsabilità nel fare bene la propria attività organizzativa) pertanto individuabile come soggetto di **"mezzo"** (cioè con conoscenze multidisciplinari: artistiche, organizzative, comunicative, marketing, normative, burocratiche, ecc.) in possesso pertanto di **grande EXPERTISE**

[estratto da Wikipedia: Expertise è la perizia di un esperto su un'opera d'arte[1] (per esempio l'autenticità e il valore di un quadro). Nella moderna accezione, può essere considerata anche l'indicazione "in generale" di un'indagine specifica di tipo tecnico, per valutazione e accertamenti, comunque basata su competenza e professionalità. Nel significato più recente s'intende altresì l'esperienza e il know-how, nell'esercizio di una professione. **Etimologia:** Nel suo significato originale, è una locuzione di origine francese che deriva dalla parola expert. **La perizia di un'opera:** In arte, l'expertise di un'opera inizia con una ricerca di carattere storico e filologico, analizzando, se disponibili, documenti d'inventario, guide, atti ufficiali, bibliografie, anche per stabilire un'eventuale commissione all'artista e il relativo pagamento del lavoro. Altro elemento fondamentale è lo stile dell'elaborato confrontato con altre opere dello stesso autore. Salvo casi eccezionali, l'expertise non fornisce di solito l'esatta autenticazione e, non essendo una scienza esatta, in caso di dubbi, si suole usare la formula cautelativa "attribuito a" quando vi sono molti elementi che riconducono all'operato di un determinato artista ma non si ha la certezza. Nel caso della dizione "scuola di" l'opera non è sicuramente dell'autore ma dei suoi allievi che ne ricalcano però lo stile e l'espressione artistica. **La competenza professionale:** Nel mondo del lavoro, l'expertise professionale è quell'insieme di caratteristiche, abilità e conoscenze di una persona che si distingue dal principiante e dal novizio. In linea di massima, vi sono due criteri per la comprensione e lo studio del suo significato: il primo intende l'expertise come la qualità della pratica di un'intera collettività, in questo caso la competenza si costruisce socialmente e gli strumenti e le capacità sono affinati con il confronto e la partecipazione comune in uno stesso campo. Nel secondo caso è considerata la caratteristica di singoli individui ed è la conseguenza della capacità umana di adattarsi alle trasformazioni reali e sociali, come risultato di una lunga e continua pratica. Un esperto si distinguerebbe da uno specialista perché quest'ultimo deve essere capace di risolvere un problema mentre un esperto conosce la soluzione. **Normazione internazionale:** Nel 2014 relativamente a questo argomento, il CEN Comitato europeo di normazione ha pubblicato la norma europea EN 16775 Expertise services – General requirements for expertise services, in recepimento in Italia nel 2015 da parte di UNI Ente nazionale italiano di unificazione.];

Questa RELAZIONE tra **A** e **B**, finalizzata alla realizzazione di un PROGETTO CONDIVISO si traduce nella **valorizzazione della comune e sociale attività artistica, culturale, solidaristica, teatrale**, fondata su principi di serietà, onestà, correttezza, lealtà, di condivisione, riservatezza, autorevolezza e trasparenza, il tutto improntato in una etica di responsabilità, per svolgere tutte quelle attività e funzioni che rendono più efficiente, efficace, presente e coerente, la comune opera di divulgazione culturale.

Le azioni di relazione e co-marketing/apparentamento possono essere diversificate, sommariamente di: promozione, comunicazione, assistenza culturale, tecnica ed artistica, sportiva, consulenza amministrativa - messa a disposizione di ogni propria capacità e/o conoscenza che sia riconducibile all'opera dell'ingegno umano, ecc..

I due soggetti **A** e **B**, in **"RELAZIONE DIRETTA"**, di **collaborazione/partnership/partenariato/cooperazione/raggruppamento/ecc., paritetica non subordinata e reciproca**, partecipano, ognuno per la parte che gli compete;

Attuare il **principio di reciprocità** tra i diversi soggetti coinvolti significa operare in una logica di vera e reale partnership **per la creazione di una rete "mutualistica" (di aiuto reciproco) di conoscenza e collaborazione**.

Tale partecipazione paritetica significa che **A** e **B** se ne assumono direttamente il rispettivo rischio d'impresa intendendo con ciò anche la partecipazione ed il rischio finanziario.

Particolarmente entrambi sono consapevoli che il loro investimento e coinvolgimento nel progetto, consta nella messa a disposizione di proprie e personali "risorse economiche e/o professionali" dirette ed indirette provenienti dal proprio patrimonio e/o dalla propria attività, di cui la propria sfera privata e personale, in disponibilità autonoma ed individuale, nella misura che i soggetti coinvolti in relazione auspicano non sia eccedente il **60%**, prendendo a riferimento un eventuale costo analogo e/o assimilato ad un potenziale e possibilista mercato reale in regime di competizione [cioè parametrato e stimato che tenga conto degli eventuali indici economici di sviluppo (attivi, passivi, recessione, ecc.), nella presenza di attività lobbystiche e/o riserve territoriali e/o di rappresentanza, eventuali concorrenze sleali, ogni distorsione del mercato che vanifichi di fatto, il concetto di libero mercato e libera partecipazione, ecc.] e/o desunto da contratti nazionali di categoria e/o da prezziari regionali e/o pubblici o da altro soggetto riconosciuto dal mercato medesimo.

Tale relazione, per le ragioni anzidette, **non prevede e non rientra tra le attività considerate o assimilate a: lavoro subordinato e/o professionale e/o d'impresa, ecc., - essendo paritetica, pertanto, anche gli scambi finanziari tra le parti rientrano nella reciproca condivisione dei rischi e dei costi.**

[**N.B.** Pur nella certezza che non si tratta d'attività d'impresa in quanto **A** e **B** non sono omogenei (**A**=privato e **B**=associazione) la relazione instauratasi, similmente, si potrebbe paragonare a quanto avviene tra imprese commerciali e cioè la facoltà di raggrupparsi. Il raggruppamento d'impresa nasce proprio come strumento per superare quelle difficoltà delle singole ditte (che diversamente in forma autonoma ed individuale verrebbero escluse da una parte del mercato) che nel gruppo viceversa condividono le dotazioni strumentali, finanziarie e di requisiti tecnici, con un soggetto capofila a tutela degli interessi generali e particolari. Parafrasando un detto: "La tua FORZA è la mia FORZA"]

[**N.B.** In Italia la difficoltà di operare cambiamenti significativi di scenario tra le maglie stringenti di normative, fortemente ispirate da questo principio "mercataista", ha fortemente contribuito a definire i contorni di quella fotografia di struggente abbandono e sottoutilizzo dei beni pubblici, storico culturali. Una condizione diffusa in tutto il Paese, che chiede riscatto, restituzione di valore d'uso alle comunità, addensamento di riusi culturali e sociali innovativi, per dare qualità urbana e territoriale alle popolazioni e finalmente comprendere che nessun bene pubblico, sia esso immobile, storico culturale e di conoscenza artistica, ecc., può aver valore se non è riconoscibile, appartenente e fruibile alla comunità di cui è "Bene". Occorrono logiche fiduciarie, generative, sperimentali nel riuso del patrimonio pubblico, ed una normativa che faciliti queste logiche.) pensiero tratto da una dichiarazione di **Franco Milella, della FONDAZIONE FITZCARRALDO** ed adattato]

[**N.B.** da "**Il valore delle relazioni di mercato**" di Daniela Corsaro edito da Franco Angeli anno 2016 – libero adattamento: Il valore è da sempre considerato il principale punto di ancoraggio delle decisioni del management e, come tale, esso ha una lunga tradizione negli studi di economia e gestione d'impresa. La diffusione di una prospettiva relazionale dei mercati ha portato nel tempo alla nascita del concetto di valore delle relazioni, o **relationship value**. Gli studi di marketing sul valore delle relazioni di business sono stati fortemente influenzati dalla disciplina economica, **tralasciando però l'influenza dei soggetti, delle reti sociali, e delle dinamiche dei sistemi relazionali sul comportamento economico e sulle sue conseguenze**. Bisogna quindi rileggere il concetto di valore delle relazioni attraverso l'analisi delle percezioni dei manager e delle caratteristiche del contesto d'interazione in cui le relazioni si svolgono. A tal fine, la teoria economica sul valore dovrà integrarsi con i contributi provenienti da discipline quali la psicologia organizzativa e la sociologia. Si dovrà prendere a riferimento i processi di valore considerati critici nel business to business—creazione, comunicazione, appropriazione, misurazione, e un quinto processo emergente, la rappresentazione del valore—individuandone le implicazioni all'interno delle relazioni, e le possibili strategie relazionali value-based finalizzate alla loro gestione. L'approccio dovrà essere il più possibile olistico, multidisciplinare e orientato in senso pratico.]

[**N.B.** Per rafforzare il concetto delle "relationship value" riportiamo per similitudine quanto contenuto (seppur un estratto) della Tesi di Laurea di Antonio Prisco Titolo "La Gestione delle Pubbliche Relazioni nelle Società Sportive" Anno accademico: 2012/13
CAPITOLO 1 - LE SPORT PUBLIC RELATIONS (un estratto)

Molti autori sono in disaccordo in merito all'importanza delle Relazioni Pubbliche in generale e di quelle sportive nello specifico. Il primo a parlare di tale importanza è stato l'esperto americano James E. Grunig, secondo il quale "Le relazioni pubbliche sono la gestione della comunicazione tra un'organizzazione e i suoi pubblici " (GRUNIG, 1984).

Secondo la bibliografia attuale, le relazioni pubbliche in ambito sportivo sono sempre state ritenute un semplice strumento di marketing, ma, negli ultimi anni è stato introdotto un nuovo segmento nella comunicazione sportiva a cui daremo il nome di SPORT PUBLIC RELATIONS, che riconosce le qualità distintive delle relazioni pubbliche come indipendenti dal marketing.

Come le RP anche le SPR si concentrano sulle relazioni. **Tali Relazioni sono intangibili**, cioè non si possono misurare o valutare realmente, ma nelle relazioni pubbliche, e nell'estensione delle SPR, **l'intangibilità è spesso il nodo cruciale per il successo dello sport business**.

Caratteristiche delle Sport Public Relations:

Le RP sono spesso confuse con il marketing ma, sebbene complementari, sono due attività distinte. La relazione tra le due funzioni implica promozione e pubblicità, due termini spesso usati come sinonimi delle RP. Proprio come le RP anche il marketing dello sport ha avuto diverse definizioni. Lo sport marketing è la funzione organizzativa che si sofferma sui consumatori, individua come la società sportiva può soddisfarne i desideri e in base a ciò elabora programmi di marketing specifici con l'obiettivo di fornire loro qualcosa che abbia valore: divertimento, creatività, fitness o altre agevolazioni. In cambio i consumatori forniscono all'organizzazione non solo supporto finanziario ma anche tempo, energia e attenzione.

Lo sport marketing differisce dalle SPR in almeno due modi. Focalizzandosi sui consumatori, il marketing si pone come obiettivo primario quello di assicurare l'entità dello sport attraverso il profitto, mentre le RP si focalizzano su diversi tipi di destinatari, stabilendo e soprattutto mantenendo relazioni beneficiarie a lungo termine. Questa priorità è di supporto per l'obiettivo del marketing, ma ci sono molte altre che non mirano alla realizzazione di un profitto.

Gli obiettivi delle SPR sono:

- **Stabilire e mantenere relazioni a lungo termine reciprocamente beneficiarie;**
- **Allargare il bacino di conoscenze;**
- **Informare;**
- **Educare;**
- **Sviluppare fiducia;**
- **Dare alle persone un supporto ragionevole;**
- **Conquistare la fiducia dei fan.**

Quindi possiamo affermare che i consumatori sono un gruppo di stakeholder cruciali per entrambe le attività ma quello delle RP è molto più esteso. **Nella figura 1** sono illustrate queste nozioni, si tratta di una rappresentazione semplicistica delle interazioni tra un'organizzazione sportiva e alcuni, ma non tutti, dei suoi più importanti Pubblici, sia interni che esterni. Primo, i programmi delle relazioni pubbliche dell'organizzazione sportiva possono riguardare un pubblico numeroso, come indicato dalla freccia continua che si estende dalla organizzazione da e per i diversi pubblici.

I programmi di marketing, invece, sono diretti solo verso i mercati di destinazione all'interno della popolazione dei clienti dell'organizzazione (o anche di potenziali clienti), come indicato dalla freccia tratteggiata che si estende da e per l'organizzazione ed i suoi clienti. In secondo luogo, i

programmi di relazioni pubbliche possono essere indirizzati ad entrambi i gruppi di stakeholder e a pubblici specifici all'interno di tali gruppi. I riquadri di grandi dimensioni rappresentano le parti interessate, come la comunità locale, i clienti, le entità regolatrici, anche se all'interno di ciascuno di questi gruppi può esistere un certo numero di pubblici specifici. Infatti, all'interno della comunità locale possono essere pubblici specifici i vicini di casa, i gruppi caritativi e aziende complementari che possono avere interessi acquisiti nell'organizzazione sportiva. Le questioni d'interesse, ancora una volta, variano da un pubblico ad un altro. Terzo, i programmi di relazioni pubbliche possono essere diretti a soggetti esterni, quali i membri della comunità e delle entità regolatrici (entità governative), nonché le parti interessate interne. Quarto, i programmi di relazioni pubbliche dovrebbero coinvolgere la comunicazione a due vie tra le organizzazioni sportive e i suoi pubblici, come indicano le due frecce.

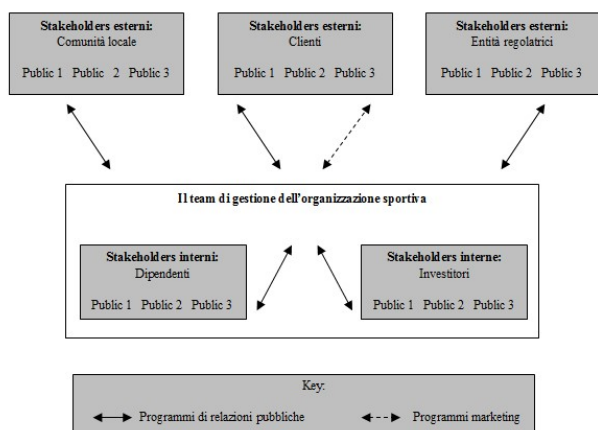


Figura n.1 - Interazione tra l'organizzazione sportiva e i suoi stakeholder chiave
(Stoldt, Sport Public Relations, Managing Stakeholder Communication, second edition)

benefici per l'altro, ma non si aspetta di ricevere qualcosa in cambio.

Esistono, tuttavia, alcune somiglianze tra le relazioni pubbliche e il marketing. Per esempio, le due funzioni sono entrambe interessate a individuare specifici gruppi di persone (target), conoscere quelle persone, e poi sistematicamente interagire con loro (HALLAN, 1992). Lo sport marketing cerca di sviluppare un marketing mix in grado di soddisfare i bisogni e i desideri dei loro consumatori. Il marketing mix è composto da **quattro P**: **Product**, **Price**, **Place** e **Promotion** (Mc CARTHY 1960). La componente **PRODUCT** (prodotto) si concentra sullo sviluppo di beni e servizi su misura per le esigenze degli utenti. La componente **PRICE** (prezzo) specifica i costi che i consumatori dovranno sostenere in cambio del prodotto. Il **PLACE** (distribuzione) è il luogo della produzione e si riferisce alla decisione di distribuzione, collegando fisicamente il consumatore ed il prodotto. La **PROMOTION** (promozione) si riferisce a comunicare messaggi al consumatore in merito al prodotto e il tentativo di motivare i consumatori a fare lo scambio. Il mix promozionale è costituito a sua volta da 4 elementi: pubblicità, vendita personale, promozione delle vendite, e **publicity**.

Il termine **PUBBLICITA'** fa riferimento ai messaggi commerciali riguardanti il prodotto, effettuati dai mass media. La **VENDITA PERSONALE** è l'interazione di un rappresentante dell'organizzazione sportiva con i consumatori, nel tentativo di motivarli a comprare. Le **VENDITE PROMOZIONALI** variano in tipologia, ma spesso includono ulteriori incentivi per il consumatore, come omaggi premio, sconti o altri tentativi per aggiungere valore al prodotto di base.

Infine, **PUBLICITY** si riferisce alle informazioni riguardanti l'organizzazione, il prodotto o lo sport, veicolata attraverso i mass media gratuitamente. La **figura 2** ritrae il marketing e il promotional mix descritti tradizionalmente. Alcuni esperti di marketing dello sport, hanno

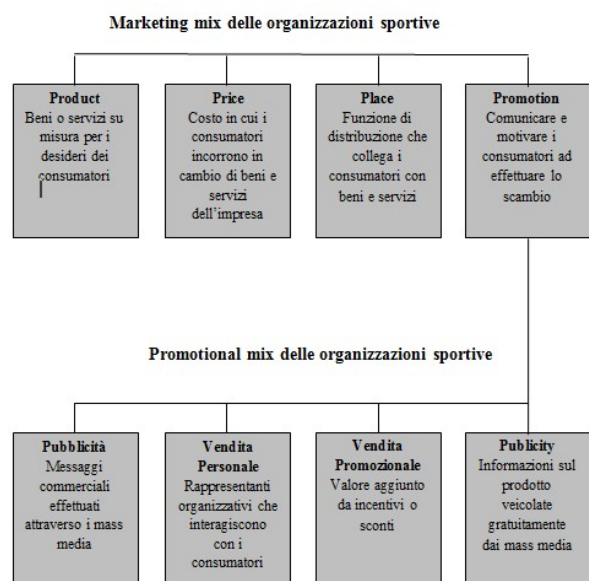


Figura 2 - Marketing mix e Promotional mix dello Sport.

(Stoldt, Sport Public Relations, Managing Stakeholder Communication, second edition)

Tale discussione non è pensata per minimizzare l'importanza del marketing, in quanto gli scambi delle strutture di marketing sono fondamentali per l'esistenza della maggior parte delle organizzazioni sportive, ma per definizione, **la funzione di marketing non si occupa del pubblico al di fuori dei mercati di riferimento dell'organizzazione** (pubblici dipendenti, investitori, autorità di regolamentazione, la comunità locale, e altro ancora) **ed è quindi limitata rispetto al bacino di destinatari a cui si rivolgono le RP.** Un'altra differenza tra le due funzioni è che l'obiettivo del marketing è alquanto diverso da quello delle relazioni pubbliche. Come noto, gli scambi sono al centro dell'attività di marketing. **Le relazioni pubbliche, tuttavia, si concentrano sul più ampio concetto di relazione.** I due concept sono correlati **ma non sinonimi**. Gli studiosi distinguono, infatti, tra relazioni di scambio e relazioni di comunità.

Le relazioni di scambio sono basate sulla condivisione dei benefici tra le parti coinvolte, quindi chi fornisce benefici si aspetta di riceverne altrettanti in cambio. Le relazioni comunitarie, tuttavia, sono basate sulle preoccupazioni per l'altra parte. Uno fornisce

riconosciuto la crescente importanza delle relazioni pubbliche per l'efficacia del marketing, e le hanno aggiunte come una quinta P del marketing mix (MULLIN, 2007). La loro logica è che alcune imprese sportive sperimentano tali alti livelli di visibilità dei media che considerano le relazioni pubbliche come un aspetto distinto del marketing mix. Mc Carthy nel 2008 propone un altro approccio al promotional mix, nel quale pone in rilevanza l'importanza delle relazioni di comunità (IRWINE, SUTTON e MC CARTHY, 2008).

I rapporti con la comunità sono valorizzati dalle relazioni pubbliche a causa del loro potenziale di migliorare la reputazione dell'organizzazione sportiva, in quanto la reputazione organizzativa influisce sulle capacità di commercializzare i propri prodotti e servizi. Tali rapporti hanno anche il potere di generare pubblicità positiva. Date le distinzioni tra relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, è erroneo usare i tre termini in modo intercambiabile, perché le relazioni pubbliche generano frequentemente pubblicità.

Questa pubblicità può essere efficace per informare i consumatori sul prodotto dell'organizzazione sportiva e motivarli ad acquistarlo. In tal modo le relazioni pubbliche possono a buon diritto essere considerate direttamente connesse alla promozione, ma la promozione non è l'unica funzione di relazioni pubbliche all'interno dell'organizzazione sportiva. Inoltre, la publicity che spesso risulta dall'attività delle relazioni pubbliche è solo uno dei tanti possibili risultati positivi che possono essere generati.

Per contattare l'autore: ant.prisco27@gmail.com | Notizie tratte da <https://www.sportbusinessmanagement.it/2014/11/la-gestione-delle-pubbliche-relazioni.html>

ACCORDO DI PARTNERSHIP PARITETICA

NON SUBORDINATA RECIPROCA E MUTUALISTICA SUPER-ADDITIVA

al fine di sviluppare una collaborazione fattiva di sviluppo e realizzazione delle attività intellettuali, culturali, artistiche, teatrali, musicali, spettacolistiche, sportive, assistenziali, formative, ludiche di svago, turistiche, animaliste ed eco-ambientali a valore sociale in regime sussidiario in ambito genericamente hobbistico/dilettantistico riconducibile nelle manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

I SOTTOSCRITTI

- **Associazione MISTRAL ASD con sede a CAVARZERE (Città metropolitana di VENEZIA) Via Cavour 30 Piano Terra (ex distilleria/zuccherificio MONTESI) C.F. 91014390271 P.Iva 03619370277 associazione-mistral@libero.it venice-mistral@pec.it www.venice-mistral.org - di seguito denominata **PARTNER UNO****
-vedi modulo di adesione - di seguito denominata **PARTNER DUE**

nell'ambito di una sussidiarietà orizzontale dove, alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale della società come i servizi erogati anche da enti pubblici intesi "alla persona", provvedono direttamente i privati cittadini, sia come singoli, sia come associati

DICHIARANO QUANTO SEGUE

I soggetti qui intervenuti, propongono di convenire, di comune accordo, ad un progetto/accordo di "partnership paritetica non subordinata reciproca e mutualistica super-additiva" al fine di:

- **sviluppare tra le parti una collaborazione fattiva di sviluppo, realizzazione, diffusione, sensibilizzazione, sostegno, promozione delle molteplici iniziative, rivolte alla collettività residente di un dato territorio, loro ospiti e turisti, ecc., nello spirito di una fattiva accoglienza - ciò al fine del recupero delle proprie tradizioni locali, in special modo quelle della pratica sportiva (*giochi storici tradizionali*), quelle di attività intellettuali, culturali, artistiche, teatrali, spettacolistiche, assistenziali, formative, ludiche di svago, turistiche, animaliste ed eco-ambientali, ecc.;**
- **ogni ulteriore azione per sostenere la tradizione marinaiasca, delle lavorazioni marinare e dello sviluppo e sostentamento dell'ambiente marino e della pratica sportiva marinara;**
- **apertura di altre progettualità come quelle "formative" per la preparazione di manager da indirizzare alla gestione del patrimonio artistico e dei beni culturali (*sofferenti di tali figure*), nonché applicare quelle tecniche innovative di Programmazione Neuro linguistica (PNL) di reframing, per un processo di riformulazione dei pensieri, per una nuova visione di approccio dei vari soggetti coinvolti al fine di ottenere dei benefici diversamente contemplati se non implementati dalla partnership super-additiva.**
- **ristrutturazione del pensiero per affrontare i propri problemi personali, dello studio, del lavoro e della vita nel suo insieme di necessità, quindi nella ricerca ed applicazione dei metodi di "problem solving" attraverso la creatività (*definita come scienza esatta da G.S.Altshuller*) applicando il metodo di analisi TRIZ in unione con le value management.**
- **la costruzione di strategie di "empowerment" (*accrescimento di potere, miglioramento, ecc.*), proprie della sfera personale di crescita individuale, intellettuale e psicologica, basata su attività che coinvolgano l'interiorità della persona, sull'accettazione di sé e sulla definizione dei propri obiettivi, per aumentare l'autostima, l'intelligenza emotiva e dell'empatia, oltre che dell'assertività, un'analisi delle motivazioni per innescare un circolo virtuoso di cambiamento, di superamento delle vecchie abitudini, per una nuova qualità della vita che soddisfi e che realizzi a pieno il benessere potenziale (*la neurobiologia spiega che, con il piacere della musica, nel cervello si attivano i tre neurotrasmettitori: dopamina, serotonina, ossitocina, che fanno aumentare la motivazione, l'autostima e senso di direzione per un equilibrio sensoriale*)**
- **del superamento della procrastinazione che sovente rende difficile il perseguimento di importanti obiettivi, generando frustrazione e ripercuotendosi negativamente sull'immagine di sé.**

PERTANTO, DI COMUNE ACCORDO SI CONVENGONO I SEGUENTI PATTI E CONDIZIONI

1. IL PARTNER UNO

metterà a disposizione la propria esperienza acquisita in tutti gli anni di presenza associativa nel territorio italiano.

N.B. L'Associazione MISTRAL di Cavarzere che opera sul territorio veneziano dal 2002, si è affermata come valido partner e collaboratore di diversi enti pubblici, fondazioni, associazioni, agenzie artistiche e di promozione, hotel, ecc., per progetti, di volta in volta attinenti ai vari settori di interesse umano, come ad esempio:

- gli sport tradizionali, le consulenze artistico/musicali/teatrali/spettacolistiche di cui la nostra tradizione, particolarmente quella classica italiana (orchestrale, sinfonica, cameristica, lirica, operistica, concertistica, scenografica, registica, pittorica, costumistica), con corsi di formazione volti sugli "aspetti gestionali dei teatri lirici italiani ruoli e loro figure" [cos'è la committenza, breve storia del teatro, i punti di svolta che segnarono lo sviluppo "moderno" nato in Italia a Venezia con il Teatro San Cassiano nel 1936 (per merito di due impresari Manelli e Ferrari che misero in scena l'opera musicale "La maga fulminata" per la nuova borghesia mercantile Veneziana, quindi con spostamento della "committenza" e contenuti di "corte" verso un liberalismo artistico e culturale di nuova concezione), ruoli e figure del management teatrale (soprintendente, direttore artistico, direttore di scena, direttore musicale, ecc.), il rito ed il rituale quale fondamento del teatro (la catarsi aristotelica e di Platone), come e perché si gestisce un teatro, la strategia del marketing teatrale, l'impresariato lirico, la fenomenologia del Divismo, modifiche al piano filosofico dell'artista, la strategia del marketing personale dell'artista, come si struttura un cartellone, i danni dell'estetica romantica nelle produzioni teatrali, gli adempimenti SIAE, la Sicurezza nei teatri, significati e definizioni (il DUVRI, l'RSPP, il DVR ovvero il Documento di Valutazione Rischi, il Piano di evacuazione, il Piano di emergenza Sanitario, il Codice dei contratti per gli enti pubblici, le Fondazioni liriche, i teatri di tradizione, le altre associazioni a partecipazione con finanziamento pubblico, obblighi alla trasparenza, AVCP, ME.PA.-Mercato Elettronico P.A., i pericoli insiti nel lavoro teatrale ed artistico, la sicurezza come bene primario, le parti scenografiche loro denominazioni (quinte, fondali, cieli, arlecchino, tangoni, tiri, mantegni, graticcia, scenografie dipinte e scenografie costruite dinamiche o statiche, ecc.), figure e mansioni dietro e sopra un palcoscenico, etica dell'artista, i contratti artistici (modalità e formulazione) ritenute e contribuzioni ENPALS, quello che non viene detto sul teatro, le commistioni politiche affaristiche negli ambienti teatrali, i significati di "spettacolo", strategia, progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo e dei teatri, il self branding e la promozione dell'immagine il ruolo di spin doctor, il customer satisfaction, il piano di comunicazione, il testimonial, le tecniche di propaganda e la nascita delle P.R. (Edward Louis Bernays), l'ingegneria sociale, ecc.];
- anche con attività sperimentali di generi musicali più attuali come il Jazz classico e moderno, il Rock, il musical, ecc. - nonché essere un raccoglitore di istanze private circa la disponibilità e necessità collaborative di personalità artistiche (di prima formazione e/o di esperienza), anche in regime dilettantistico ed hobbistico, ma di grande capacità e competenza. La serietà e l'affidabilità di Mistral è il frutto di prestigiosi ed apprezzati progetti relativi alle tematiche musicali ma anche culturali, sportive, animaliste ed eco-ambientali, ma soprattutto suggerendo la pratica del marketing avanzato per la promozione e valorizzazione turistica di un determinato territorio tenuto conto della particolare armonizzazione necessaria in base alla propria relativa vocazione territoriale. Tutto quanto creato con la necessaria conoscenza, abnegazione e solerzia dei propri soci volontari e dei partner collaboratori, che per primi hanno saputo cogliere lo spirito innovativo, scientifico e culturale della "Mission" Associativa. La trasformazione della società che vede sempre più delegare con effetto sussidiario i compiti di divulgazione della cultura e della musica all'associazionismo, individua nella Mistral un contenitore di progettualità utile nello stimolare e favorire una rete artistica, musicale, culturale, teatrale, spettacolistica/ecc. anche a livello nazionale.

Nei contratti/accordi/convenzioni/partenariati/accordi di programma, patti e condizione/protocolli d'intesa/ecc., con enti pubblici e/o privati, le attività istituzionali seguono il proprio disposto statutario ART. 2 (enunciati, principi, finalità, scopi e mission associativa) La MISSION che l'Associazione si propone sarà quella di: attuare, attivare, provvedere, costituire, convergere, istruire, strutturare, programmare, progettare, aggregare, pubblicare, redigere, coordinare, sviluppare, concretizzare, incentivare, supportare, assistere, ideare, realizzare, circuitare, commercializzare, produrre, distribuire, mediare, gestire, collocare, promuovere, sostenere, divulgare, erogare, partecipare, salvaguardare, tutelare, stimolare, valorizzare, favorire, proporre, istituire, rievocare, ricercare, individuare, ecc..... ogni iniziativa attinente: **A. L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA; B. L'ATTIVITÀ ARTISTICA, SOCIO CULTURALE, STORICI, COMUNICATIVA, DILETTANTISTICA PREVALENTE; C. ATTIVITÀ SULL'ARTE BIANCA; D. L'ATTIVITÀ DEI PROPRI ADERENTI; E. ALTRI ENUNCIATI A CARATTERE GENERALE** - Il dettaglio di cui le macro voci succitate si desumono dalla lettura dello statuto associativo.

Nello specifico di questo accordo si propone come il FOCUS tecnico organizzativo e promotore del progetto, ad ampio raggio, di "partnership paritetica non subordinata reciproca e mutualistica super-additiva", intesa come un "accordo" in ragione di una EFFETTIVA, COSTRUTTIVA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE tra soggetti privati ed associativi senza scopo di lucro, partecipando in una rete INTELLETTUALE senza l'instaurarsi di rapporti subordinati, ma altresì paritetici.

I vari settori dell'intellettualità per uno sviluppo umano armonioso, vertono nell'ambito **"sportivo di pratica e diffusione sport storico-tradizionali, artistico storico-culturale, musicale, teatrale, spettacolistica, intellettuale, assistenziale, formativa, di svago, turistico nella promozione ed accoglienza, animalista ed eco-ambientale, comunicativo e di valorizzazione del patrimonio dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni, ecc."**, all'uopo concordato - tale ruolo verrà prevalentemente espletato usando la propria dotazione strumentale e la partecipazione dei propri aderenti soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/cooperanti/atleti/volontari, ecc. sono da ritenersi riconducibili all'ambito genericamente hobbistico/dilettantistico proprio delle manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari.

Particolarmente l'associazione, di volta in volta, metterà a disposizione il proprio **"know-how"** sportivo, artistico, di pratica spettacolistica ed intellettuale, anche con le nuove metodologie di **"soft skills"** (pensiero out of the box - ascolto attivo - learning agility - mentalità digitale - team working inclusivo - gestione della responsabilità - proattività - intelligenza emozionale - capacità di reazione - pensiero analitico - ecc.), le innovative tecniche **"PNL di reframing"**, per un processo di riformulazione dei pensieri per il miglioramento personale - se ne assumerà l'incombenza organizzativa nonché il ruolo principale di **"front-organization"** attivando tutta la sua struttura a supporto del progetto in un senso estremamente professionale (conoscenza e responsabilità nel fare bene la propria attività organizzativa) pertanto, individuabile come soggetto di **"mezzo"** (cioè con conoscenze multidisciplinari: artistiche, organizzative, comunicative, marketing, normative, burocratiche, ecc.) in possesso di grande **EXPERTISE**.

IL PARTNER UNO è una ASD (associazione Sportiva Dilettantistica) fiscalmente assoggettata alle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 che si estende anche alle associazioni culturali musicali ai sensi della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre 2003 - Supplemento ordinario n. 196 stabilisce **all'Art. 2 comma 31**: **"Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro"**.

Opera pertanto in campo sportivo (giochi storici) e nel campo artistico-spettacolistico-musicale in esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche.

Essendo dotato di P.Iva può rilasciare idonee fatture elettroniche.

Può attivare raccolta fondi utilizziamo i modelli di tipo anglosassone di crowdfunding.

Le eventuali entrate finanziarie andranno a copertura delle spese organizzative dell'Associazione ed utilizzate per altre attività sportive/artistiche/culturali/lirico/musicali di emanazione diretta compreso il pagamento delle spettanze paritetiche dei partner se eccedenti la quota a ciascuno riconosciuta ed imputata.

L'Associazione in quanto soggetto NO-PROFIT, **rigetta ogni velleità** di costituirsi o costituire GRUPPI di PRESSIONE a sfondo pseudo politico che **vogliono subdolamente**, influenzare, manipolare, propagandare, condizionare, influire, suggestionare le singole proprie convinzioni personali ed il credo di ciascun aderente, al fine di esercitarne artificiosamente allucinazioni collettive di controllo umano.

2. IL PARTNER DUE

Metterà a disposizione la propria **conoscenza e capacità intellettuale, culturale/storico/artistico/sportiva/musicale/teatrale/spettacolistica** derivante anche da studi specifici e da esperienze professionali, il tutto realizzato in ambito privato, afferenti la costruzione di strategie di **“empowerment”** (*accrescimento di potere, miglioramento, ecc.*), proprie della sfera personale di crescita individuale, intellettuale e psicologica, basata su attività che coinvolgano l'interiorità della persona, sull'accettazione di sé e sulla definizione dei propri obiettivi, per aumentare l'autostima, l'intelligenza emotiva e dell'empatia, oltre che dell'assertività, un'analisi delle motivazioni per innescare un circolo virtuoso di cambiamento, di superamento delle vecchie abitudini, per una nuova qualità della vita che soddisfi e che realizzi a pieno il benessere potenziale assimilato ad una attività genericamente hobbistica/dilettantistica riconducibili alle manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, compreso ogni bene strumentale nella propria disponibilità personale.

Nell'attuazione del presente progetto di partnership, si rimarca che: l'eventuale partecipazione ad esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche sono da intendersi prevalentemente dilettantistiche e prestate in ambito hobbistico.

3. OBIETTIVI DELL'ACCORDO

Il presente contratto ha lo scopo di stabilire i termini e le condizioni perché ogni soggetto in relazione di “partnership paritetica non subordinata reciproca e mutualistica super-additiva” **nell'ambito di una sussidiarietà orizzontale dove, alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale della società come i servizi erogati anche da enti pubblici intesi “alla persona”** [di cui la seguente classificazione sommaria: diritto allo studio e servizi - asili nido e scuola materna - promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività - orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione culturale - istituti culturali (musei, biblioteche, teatri etc.) - attività ed eventi culturali - attività ed eventi sportivi - pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale - prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio - informazione, consulenza ed educazione civica - tutela e cura di incapaci - assistenza diretta e indiretta, benefici economici - attività ricreativa e di socializzazione - politiche per la casa - politiche per il sociale], **provvedono direttamente i privati cittadini, sia come singoli, sia come associati.**

Particolarmente:

- ognuno delle parti attiveranno il proprio **“know-how”** consistente in azioni preparatorie, comunicative ed organizzative **ai fini della realizzazione e diffusione degli eventi: sportivi, culturali, artistici, musicali, teatrali, spettacolistici, assistenziali, formativi, di intrattenimento, ludici di svago, turistici, animalisti ed eco-ambientali, nonché ogni azione per sostenere la tradizione marinaresca, delle lavorazioni marinare e dello sviluppo e sostentamento dell'ambiente marino atti a sensibilizzare la collettività sulle proprie tradizioni locali, la socialità e lo sviluppo personale con tecniche di reframing (ricostruzione);**
- Il PARTNER UNO fa presente che Il progetto si inserisce nelle finalità **“no profit”** dell'associazione [attività istituzionale secondo il proprio disposto statutario art. 2], essendo portatrice di **“know-how”** organizzativo, sportivo, artistico, culturale, musicale, teatrale, spettacolistico, ecc. utile alla gestione del management generale di cui il progetto all'uopo concordato e condiviso dove le entrate finanziarie andranno a copertura delle spese gestionali/istituzionali dell'associazione e del presente progetto paritetico super-additivo;
- IL PARTNER DUE fa presente che Il progetto si inserisce nelle finalità individuali per una propria crescita intellettuale e spirituale mirata al benessere della persona ed alla propria crescita morale e di consapevolezza che il proprio ruolo nelle comunità di riferimento, realizza uno sviluppo armonioso della società e del suo coinvolgimento positivista nei rapporti interpersonali;
- Il rapporto così inteso come paritetico significa che entrambi i partner hanno pari dignità, pari interessi, pari responsabilità e pari investimenti anche finanziari. Sulla scorta di tale parità (50% partner Uno + 50% partner Due), al fine di ristabilire una eventuale sperequazione, il partner più forte per il bilanciamento del rapporto paritetico, di volta in volta, secondo la propria disponibilità finanziaria, potrà erogare somme a titolo di **“restituzione anticipi spese varie per l'attività di volontariato sussidiario dei progetti artistici/musicali/teatrali/spettacolistici/turistici in partnership super-additiva/partenariato bilaterale e PR”**.
- Qualora, durante l'esecuzione del progetto, la partnership dovesse risultare sbilanciata in termini di “relation value” costi accessori, ecc. , sono ammesse rimodulazioni alla percentuale di partecipazione senza comunque venir meno all'essenza dell'accordo di partnership, che, nel caso di sperequazione sono autorizzati eventuali travasi di risorse finanziarie tra i vari soggetti al fine di ripristinare la bilateralità del rapporto senza che tali movimenti possano essere interpretati come compensi professionali.

- Per tutte le motivazioni in parola, trattandosi di rapporto collaborati (*no professionale*), vengono meno le condizioni di applicabilità della Legge 21 aprile 2023, n. 49 Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (*GU Serie Generale n.104 del 05-05-2023*).
- Le parti convengono che maggiori informazioni e precisazioni possono essere desunti sul sito www.venice-mistral.org unico luogo, di riferimento per l'interpretazione autentica delle varie modalità dei patti e condizioni.

4. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Ambedue le parti si impegnano ad eseguire il presente accordo, nel rispetto delle leggi e usi regionali e nazionali per la parte direttamente competente:

- IL PARTNER UNO garantirà la l'organizzazione generale e la gestione finanziaria, per quanto di propria **"EXPERTISE"**, per la realizzazione di ogni EVENTO TURISTICO, SPORTIVO, CULTURALE, ARTISTICO, MUSICALE, TEATRALE, SPETTACOLISTICO, ANIMALISTA, ECO-AMBIENTALE, ECC. in programmazione nel territorio, nazionale ed internazionale, compresi eventuali anticipi di spesa;
- IL PARTNER DUE per quanto di propria disponibilità, parteciperà fattivamente e personalmente alle iniziative messe in atto, favorirà la partecipazione, la comunicazione, le pubbliche relazioni allo stesso riconosciute, nonché la promozione, mettendo a disposizione anche ogni proprio bene strumentale ed intellettuale, in propria disponibilità, compresi eventuali anticipi di spesa, se necessari.

Le parti convengono che le disposizioni del presente accordo e gli eventuali scambi di informazioni avvenuti in fase di negoziazione e di esecuzione sono strettamente confidenziali.

Nessuna di queste informazioni può essere comunicata a terzi senza previa autorizzazione scritta dell'altra parte.

5. SOSPENSIONE DELL'ACCORDO

Qualora, a seguito di forza maggiore o di qualsiasi altra ragione, l'una o l'altra parte sono obbligate a interrompere le proprie prestazioni connesse alla partnership super-additiva paritetica, l'esecuzione dell'accordo è sospesa.

Ambedue le parti possono in qualsiasi momento interrompere l'utilizzo del servizio dando un congruo preavviso per iscritto.

6. DEFINIZIONI/DESCRIZIONI

- **partnership**, rapporto di collaborazione tra due o più diversificati soggetti, regolamentato da un contratto/foglio patti e condizioni, in cui i compartecipanti (partner) si impegnano a realizzare progetti comuni o complementari per procurarsi un vantaggio, una comunanza d'interessi - **partnership verticali**, che operano allo stesso livello della filiera, a monte o a valle della stessa - **partnership orizzontali**, che operano in ambiti differenti, in virtù di sinergie basate sulle competenze dei soggetti coinvolti. **La partnership si differenzia** da altre forme di collaborazione in quanto presuppone una relazione intensa tra i partner. Sotto questo profilo, la decisione di costituire una partnership presuppone quindi importanti valutazioni di carattere strategico e deve essere necessariamente improntata in un'ottica di medio-lungo periodo; implica un forte impegno, da parte dei partner, a lavorare insieme nel tempo per conseguire un vantaggio reciproco, il quale generalmente riguarda il miglioramento della qualità dell'attività svolta e delle prestazioni erogate piuttosto che un beneficio di tipo economico. Si tratta, dunque, di un rapporto basato sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca, che si fonda sul presupposto che la relazione possa generare risultati superiori rispetto a quelli che i partner potrebbero conseguire singolarmente.
- **protocollo d'intesa**, ha natura prevalentemente di indirizzo e consiste in un atto di governance tra vari soggetti (*anche pubblici*) in accordo tra loro per convergere su obiettivi secondo criteri di reciprocità. Pur non avendo valore strettamente vincolante dal punto di vista giuridico impegna le parti a perseguire il medesimo obiettivo e può essere preliminare all'approvazione di un accordo quadro o di una convenzione;
- **accordo quadro** definisce le aree progettuali e le modalità di collaborazione da cui discenderanno convenzioni attuative/operative ed è preferibile sia adottato nei casi in cui si presuppone un effettivo, rilevante e allargato impegno di collaborazione tra le parti;
- **convenzione o gli accorsi attuativi/operativi** prevede attività dettagliate e definisce, tra le altre cose, i responsabili, gli obiettivi, le forme di impegno (*istituzionale, economico e di offerta di servizi*), le modalità di svolgimento, la durata.
- **paritetico**, consiste nella partecipazione al 50% di ogni singolo partner alla realizzazione del progetto sia in ordine finanziario, strumentale che di responsabilità ed aspetto decisionale. (*tale definizione non deve essere confondersi con il coinvolgimento paritetico dei lavoratori come accessorio al welfare aziendale di cui il comma 189 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in quanto non si è in campo imprenditoriale e d'impresa e non sono presenti rapporti subordinati*);
- **super-additiva**, si intende che ogni partner, e tutte le risorse umane coinvolte, portano all'interno del rapporto attuativo progettuale, anche le proprie singole relazioni (*ora rese pubbliche e condivise*), conoscenze, esperienze non diversamente richieste ma parimenti con un valore aggiuntivo così definite nel termine **relation value**;

- **principio di sussidiarietà**, in diritto, è il principio secondo il quale, se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non deve intervenire, ma può eventualmente sostenerne l'azione. Esso si è progressivamente affermato all'interno di uno Stato di diritto e nei vari ambiti della società moderna e contemporanea:
 - a) **in senso verticale** - la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio;
 - b) **in senso orizzontale** - il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi quali le associazioni, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime.

7. DURATA E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Il presente accordo è di natura libera ed è ritenuto concluso dopo la realizzazione degli eventi programmati.

Entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione e si intende concluso entro la data dell'iniziativa programmata.

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana per quelle parti ritenute coperte da interventi legislativi.

In caso di controversia viene data indicazione come primaria soluzione quella dell'arbitrato bonario oppure si indica il tribunale di Venezia.

MODULO ADESIONE AL PROGETTO MISTRAL DEL

Il sottoscritto

Fa presente di aver letto e compreso tutte le varie disposizioni tecnico/organizzative e legislative di ordine fiscale e previdenziale alle quali si rifà l'Associazione nei rapporti con i propri soci/partner/volontari - all'uopo visibile e scaricabile sul sito www.venice-mistral.org come unico punto di riferimento per l'interpretazione autentica delle varie modalità dei patti e condizioni.

Pertanto, accetta tutte le disposizioni di cui ACCORDO DI PARTNERSHIP PARITETICA NON SUBORDINATA RECIPROCA E MUTUALISTICA SUPER-ADDITIVA al fine di sviluppare una collaborazione fattiva di sviluppo e realizzazione delle attività intellettuali, culturali, artistiche, teatrali, musicali, spettacolistiche, sportive, assistenziali, formative, ludiche di svago, turistiche, animaliste ed eco-ambientali a valore sociale in regime sussidiario in ambito genericamente hobbistico/dilettantistico riconducibili in quelle manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche.

Al fine di agevolare la partecipazione alle iniziative pubbliche, **segnala di rientrare nei limiti** di cui all' Art. 1 comma 188 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007 G.U. n. 229 del 27.12.2006 – Supplemento Ordinario n. 244) che recita << **Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro**>>.

E' a conoscenza che la MISTRAL ASD (associazione Sportiva Dilettantistica) fiscalmente risulta assoggettata alle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 che si estende anche alle associazioni culturali musicali ai sensi della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre 2003 - Supplemento ordinario n. 196 stabilisce all'Art. 2 comma 31: "Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro

E' consapevole che eventuali riconoscimenti economici sono da considerati solo ed unicamente a titolo di <<Volontariato sussidiario progetti artistici/musicali in partnership super-additiva/partenariato bilaterale e PR **restituzione anticipi spese varie su base forfettaria**>> e pertanto riconducibili al superamento di una sperequazione di cui l'accordo della ACCORDO DI PARTNERSHIP PARITETICA NON SUBORDINATA RECIPROCA E MUTUALISTICA SUPER-ADDITIVA.

Per tutte le motivazioni in parola, trattandosi di rapporto collaborativo (*no professionale*), vengono meno le condizioni di applicabilità della Legge 21 aprile 2023, n. 49 Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (GU Serie Generale n.104 del 05-05-2023).

FIRMA

Altri dati ritenuti utili

.....

.....